PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Relazione illustrativa
al disegno di legge concernente:
“Disposizioni per l’assestamento del bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016
della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2014)”**

*Illustri Consiglieri,*

*La manovra di assestamento del bilancio 2014, che viene proposta, rappresenta, in questo avvio di legislatura e compatibilmente con la natura di assestamento di bilancio di tale manovra, la prima esplicazione dell’impostazione programmatico-finanziaria di questa Giunta diretta a tradurre nelle politiche di intervento e nelle scelte finanziarie gli impegni assunti nel programma di legislatura, che troveranno un successivo sviluppo anche nelle future manovre finanziarie e negli altri interventi normativi.*

*In coerenza con il programma di legislatura che costituisce il riferimento principale per l’azione di governo sono state definite le priorità di intervento della Provincia, che tenendo conto della progressiva contrazione dei volumi di bilancio, sono dirette a proseguire il percorso di razionalizzazione e contenimento della spesa e a perseguire azioni qualificate e selettive con particolare attenzione agli interventi di sostegno alla crescita del sistema locale per fronteggiare l’attuale crisi economica e salvaguardare i livelli occupazionali.*

*Per il quadro complessivo della manovra di bilancio si rinvia ai contenuti della relazione programmatica, che illustra le principali linee di intervento della manovra economico-finanziaria di assestamento e nella quale sono evidenziati gli elementi di raccordo tra il quadro programmatico di riferimento e le scelte finanziarie per l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016.*

*Tenuto conto del contesto sopra delineato, nell’intento di destinare le risorse a favore di interventi strategici per la crescita del sistema trentino e di migliorare i livelli di efficienza di tutto il sistema pubblico provinciale, il disegno di legge proposto contiene disposizioni dirette a perseguire in particolare le seguenti finalità:*

*- la riduzione della pressione fiscale provinciale e locale sulle imprese e sui cittadini*

*(a cui si accompagna l’invarianza delle tariffe di maggiore impatto per le famiglie)*

*con la costituzione di un fondo alimentato dai risparmi di spesa potranno rendere*

*possibile la riduzione delle pressione fiscale medesima;*

*- la riprogrammazione degli investimenti pubblici, predisponendo meccanismi procedurali e finanziari volti ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riguardo a quelle degli enti locali*

*- la modernizzazione del settore pubblico provinciale in particolare al fine di conseguire risparmi sulle spese di funzionamento degli enti, anche agendo con leve volte al contenimento delle spese relative al personale;*

*- la definizione di ulteriori misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa del sistema pubblico provinciale al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Provincia, degli enti locali, degli enti e organismi strumentali, dell’azienda sanitaria, dell’università, delle camere di commercio e degli altri enti od organismi a ordinamento provinciale finanziati dalla stessa in via ordinaria;*

*- misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all’urbanistica.*

*- l’avvio di una progressiva stabilizzazione del personale delle istituzioni scolastiche e formative e delle scuole dell’infanzia, al fine di perseguire con maggior efficacia, in particolare, gli obiettivi della continuità didattica e il potenziamento dell’offerta formativa nel campo dell’insegnamento delle lingue straniere;*

*In ottemperanza agli obblighi di adeguamento previsti dalla normativa d’attuazione statutaria e conformemente alle previsioni della legge di contabilità provinciale il disegno di legge proposto è inoltre diretto a conformare le leggi provinciali vigenti, anche a seguito di recenti pronunce della Corte costituzionale, ai principi e alle norme recati dalle leggi statali, in particolare in materia di lavori pubblici e di energia nonché alla normativa europea. A tal proposito si richiamano anche le disposizioni proposte per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo che consentano alla Provincia sia di rispondere ai dettami dei regolamenti europei sia di dotarsi di strumenti attuativi atti a definire le modalità di utilizzo dei fondi strutturali per l’attuazione della politica di coesione europea per il periodo 2014 – 2020 e dei programmi d’interesse europeo.*

*Il disegno di legge è organizzato in undici Capi; di seguito si illustrano in dettaglio i contenuti, che caratterizzano le singole disposizioni di questa proposta di legge finanziaria.*

**CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE PROVINCIALE E LOCALE**

**Art. 1. - Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP**

*Comma 1*

*Si prevede per gli anni 2014 e 2015 la riduzione generalizzata sino alla misura massima dell’1,10% per l’aliquota ordinaria (che passa dal 3,90% al 2,80%) e per l’aliquota delle imprese concessionariae (che passa dal 4,20% al 3,10%). Restano quindi escluse banche ed assicurazioni. Visti gli annunci di imminenti interventi agevolativi dello Stato nella disciplina dell ’IRAP, per evitare che alle agevolazioni provinciali vadano ad aggiungersi anche quelle statali determinando ulteriori riduzioni di entrate per il bilancio provinciale, il secondo periodo rinvia alla Giunta la fissazione della misura della riduzione d’aliquota, tenuto conto dei predetti interventi statali nel frattempo intervenuti, in modo da assicurare l’invarianza del beneficio complessivo per i soggetti passivi rispetto agli effetti derivanti dalla riduzione di 1,10 punti percentuali a legislazione vigente.*

*Comma 2*

*Si prevede, sempre per gli anni 2014 e 2015, un’ulteriore riduzione dell’aliquota ordinaria (restano quindi escluse banche, assicurazioni e imprese concessionarie) di diversa intensità:*

* *la lett. a) prevede la riduzione dello 0,50% (con aliquota che passa quindi al 2,30%) per chi mantiene sul territorio provinciale i livelli occupazionali complessivi (in termini di ULA di lavoratori sia a tempo determinato che indeterminato) entro un range del 5% in più o in meno rispetto al periodo d’imposta precedente;*
* *la lett. b) prevede la riduzione dello 0,70% (con aliquota che passa quindi al 2,10%) per chi raggiunge il parametro del mantenimento della lett. a), attuando staffette generazionali (assunzione di giovani a fronte della riduzione d’orario di dipnendenti prossimi alla pensione. Occorre che derivi un saldo occupazionale positivo tra giovani e pensionandi e che i giovani neoassunti siano almeno pari al 3% della forza lavoro a tempo indeterminato dell’azienda);*
* *la lett. c) prevede la riduzione dell ’1,50% (con aliquota che passa quindi all’1,30%) per chi incrementa l’occupazione stabile (in termini di ULA di lavoratori a tempo indeterminato, ivi comprese le stabilizzazioni di tempi determinati e le conferme di apprendisti) di oltre il 5% rispetto al periodo d’imposta precedente. Comma 3*

*Vengono stabiliti alcuni criteri per l’applicazione della riduzione per l’incremento dell’occupazione stabile, mediante il richiamo al primo periodo di alcune norme nazionali antielusive (già richiamate in precedenti leggi provinciali) per assicurarsi che l’incremento sia effettivo e non dipendente da meri passaggi di dipendenti tra società controllate o collegate, ecc.*

*Il secondo periodo specifica per i soggetti multimpianto (che operano in più regioni) che l’incremento va verificato su tutte le unità operative dell’azienda presenti nel territorio nazionale (requisito di compatibilità con la normativa europea) purchè comunque nel territorio provinciale assicurino almeno il requisito del mantenimento di cui alla lett. a).*

*Comma 4*

*Si conferma per gli anni 2014 e 2015 la riduzione dello 0,20% per banche (che passano dal 4,65% al 4,45%) e assicurazioni (che passano dal 5,90% al 5,70%).*

*Comma 5*

*Si conferma per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota agevolata dello 0,90% per il settore agricolo. Comma 6*

*Si prevede che dal 2014 non si applicano più alcune agevolazioni Irap previste da precedenti leggi provinciali, in quanto già ricomprese nelle nuove agevolazioni o perchè incompatibili con l’attuale razionalizzazione, e precisamente:*

* *la riduzione generalizzata dello 0,46% (art. 15, c.1, LP 23/07);*
* *la riduzione dello 0,46% per chi versa contributi CIG (art. 27, c.3 LP 27/2010);*
* *la deduzione ACE (art. 27ter LP 27/2010);*
* *la riduzione generalizzata dello 0,20% (art. 12,c.1 LP 25/2012);*
* *la riduzione dello 0,46% per i soggetti virtuosi (art. 12,c.6 e 7 LP 25/2012);*
* *la riduzione dell’1,38% per le fusioni (art. 12,c.8 LP 25/2012);*
* *la deduzione per contratti di solidarietà espansivi (art. 12,c.9 LP 25/2012) e per staffette generazionali (art. 12,c.9bis LP 25/2012).*

*Per completezza, non essendo state abrogate, restano valide le seguenti norme Irap:*

* *azzeramento d’aliquota per i primi 5 anni per le nuove imprese (art. 12,c.2 LP 25/2012), prevista a regime;*
* *azzeramento d’aliquota per i primi 5 anni per le nuove imprese che rilevano (art. 12,c.2bis LP 25/2012) attività cessate o in fase di cessazione garantendo i livelli occupazionali, prevista a regime;*
* *deduzione della retribuzione di produttività (art. 12, c.4 e 5 LP 25/2012), prevista per il 2014 e il 2015;*
* *deduzione per i lavoratori del “Progettone” (art. 12,c.9ter LP 25/2012), prevista a regime;*
* *detrazione del 50% dei finanziamenti alle APT (art. 27bis LP 27/2010), prevista anche per il 2014;*
* *detrazione del 90% del contributo versato agli Enti bilaterali (art. 27, c.4 Lp 27/2010);*
* *esenzione per le ONLUS (art. 12,c.3 LP 1/05) e per le APSP (art. 15,c.9 LP 23/2007);*
* *applicazione dell’aliquota massima nazionale del 4,82% per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco (art. 12,c.2.1 LP 25/2012), prevista a regime*

*Comma 7*

*Si garantisce a chi aveva aderito a contratti di rete o consorzi nel 2013 (ai quali l’art. 12 della LP 25/2012 garantiva la riduzione dello 0,46% sia nel 2013 che nell’esercizio successivo) di poter beneficiare nel 2014 di tale riduzione, consentendo di cumularla con la sola riduzione generalizzata dell’1, 10% (tali soggetti*

*applicheranno quindi l’aliquota del 2,34% oppure, ricorrendone i presupposti, quella eventualmente più favorevole prevista da quest’articolo)*

*Comma 8*

*Come per il comma precedente, si garantisce ai soggetti risultanti da fusioni nel 2013 (ai quali l’art. 12 della LP 25/2012 garantiva la riduzione dell’1,38% sia nel 2013 che nei due esercizi successivi) di poter beneficiare nel 2014 e nel 2015 di tale riduzione, consentendo di cumularla con la sola riduzione generalizzata dell’1, 10% (tali soggetti applicheranno quindi l’aliquota del 1,42% oppure, ricorrendone i presupposti, quella eventualmente più favorevole prevista da quest’articolo)*

*Comma 9*

*Si prevede una deliberazione di Giunta per stabilire i criteri attuativi dell’articolo.*

*Comma 10*

*Norma di copertura finanziaria, con minor gettito stimato in 23 milioni di euro per il 2014 e 19 milioni di euro per il 2015*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 2. - Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Irpef**

*Comma 1*

*Si prevede per l’anno 2014 la riduzione dello 0,33% dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per i soggetti con reddito imponibile fino a 28.000 euro (in tal modo si neutralizza l’incremento nazionale previsto dal 2011 e si consente a tali soggetti – che ricadono nei primi due scaglioni di reddito IRPEF – di applicare l’aliquota dello 0,90% invece che quella nazionale dell’1,23%)*

*Comma 2*

*Si precisa che gli altri soggetti (con reddito imponibile superiore a 28.000 euro) continueranno ad applicare l’aliquota nazionale dell’1,23%.*

*Comma 3*

*Norma di copertura finanziaria, con minor gettito stimato in 14 milioni di euro per il 2014.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 3. - Fondo per la riduzione pressione fiscale**

*Il fondo per la riduzione della pressione fiscale è uno strumento istituito al fine di destinare le risorse in esso stanziate per contenere la pressione fiscale e tariffaria nei confronti dei cittadini e le imprese. Oltre agli stanziamenti già previsti, il fondo potrà essere alimentato dalle misure di contenimento di spesa ottenute anche dal piano di miglioramento provinciale nonché dagli interventi di riordino delle misure di incentivazione del sistema produttivo.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 4. - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Legge provinciale sulla finanza locale), in materia di tributi locali**

*La previsione del comma 1, lettera a) si rende necessaria in quanto i contenuti dei commi dei quali si propone l’abrogazione non sono più coerenti con il quadro normativo statale in materia tributaria e con la disciplina conseguentemente delineata a livello provinciale.*

*La previsione del comma 1 lettera b) è coerente con i contenuti del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014 che prevede che una quota del Fondo perequativo sia ripartita sulla base di criteri volti all ’incentivazione delle politiche di sviluppo economico locale.*

*L’integrazione apportata dal comma 2, lettera a) ha i caratteri dell’aggiornamento tecnico conseguente alla nuova competenza primaria in materia di tributi locali di cui all’articolo 80 dello Statuto di autonomia.*

*La modifica normativa apportata dal comma 2, lettera b) si rende necessaria per semplificare le procedure e ridurre i tempi per la piena operatività dei bilanci comunali, prevedendo la possibilità di variare il bilancio a seguito dell’adozione dei provvedimenti di fissazione di aliquote e/o tariffe conseguenti a sopravvenuta normativa.*

*Il comma 3 introduce il nuovo articolo 21 bis nella legge provinciale in materia di finanza locale, attuando la nuova ed ampia competenza primaria della Provincia in materia di tributi locali. Il nuovo articolo integra la disciplina TASI (Tassa sui servizi indivisibili) statale ed è finalizzato ad armonizzare il nuovo tributo locale con la complessiva strategia economica, fiscale ed istituzionale provinciale. In questo senso, come stabilito nell’articolo 21 bis, la disciplina provinciale si pone come innovativa e significativamente diversificata al fine di consentire ai Comuni (che ne hanno condiviso i contenuti e la prospettiva) un’applicazione mirata, sotto il profilo dell’equità del prelievo e semplificata nelle procedure e nei rapporti con i contribuenti rispetto alle norme statali. Con riferimento ai contenuti precisi dell’articolo 21 bis si forniscono i seguenti elementi. Il comma 2 del nuovo articolo 21 bis introduce alcune fattispecie di esenzione dalla TASI allo scopo, da un lato, di evitare l’imposizione su presupposti (immobili) istituzionali (che nella realtà provinciale si trasformerebbe in una mera partita di giro finanziaria tra i diversi livelli di governo), e dall’altro di modulare la manovra fiscale relativa ai tributi locali rendendola armonica rispetto al complessivo disegno di incentivi alle famiglie ed alle attività produttive. Più nello specifico, nella lettera a), si introduce l’esenzione completa dalla TASI per tutti gli immobili posseduti dai soggetti istituzionali ivi individuati, a differenza della norma statale che esenta solo gli immobili di proprietà di Enti pubblici ricadenti nel proprio territorio; nella lettera b) viene ripresa la medesima disposizione già inserita ai fini dell ’IMU dall’art. 8 della legge provinciale n. 25 del 2012. In sostanza, superando il vincolo interpretativo fissato a livello statale dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, vengono esentati dalla TASI (così come per l ’IMU, si veda quanto riportato di seguito) gli immobili posseduti da soggetti non commerciali che non utilizzano direttamente i propri fabbricati, ma li concedono in uso gratuito (comodato) ad altri soggetti istituzionali (ad esempio i Comuni), per finalità non commerciali. La norma riguarda principalmente le Parrocchie che concedono in uso gratuito propri fabbricati ai soggetti gestori scuole dell’infanzia, oppure ai Comuni per destinazioni d’uso di tipo sociale; la lettera c) si riferisce agli alloggi posseduti da ITEA e alle concessi in locazione o assegnazione a qualsiasi titolo e ricalca l’esenzione prevista dal 2013 a livello statale per l’IMU; nella lettera d) viene prevista l’esenzione dalla TA SI per tutti gli immobili (fabbricati ed aree edificabili) destinati ad attività di tipo economico e produttivo. Rispetto all’esenzione TASI, così complessivamente prevista, i numeri 1, 2 e 3 della medesima lettera d) stabiliscono alcune fattispecie che rimangono soggette alla tassa, a seguito di valutazioni distinte. In particolare, continuano ed essere assoggettati alla TASI gli immobili di tipo rurale (n. 1), in considerazione dell’esenzione che per essi sussiste in materia di IMU (e quindi per giungere ad una modulazione complessiva del carico fiscale tra i vari soggetti passivi il più possibile equa); gli immobili destinati all’attività bancaria o assicurativa (n. 2) in ragione della particolarità di tale tipologia di attività produttiva; gli immobili rientranti nella categoria catastale A/10 (n. 3) e cioè gli uffici e studi professionali.*

*Il comma 3 del nuovo articolo 21 bis della legge provinciale sulla finanza locale esenta dal pagamento della TASI gli occupanti (locatari e comodatari) dell’immobile semplificando l’attività di accertamento che sarebbe sproporzionata rispetto al gettito del tributo assicurato dalla norma statale. Il comma 4 del nuovo articolo del nuovo articolo 21 bis della legge provinciale sulla finanza locale è finalizzato a semplificare l’applicazione della TASI da parte dei Comuni ed il rapporto con i contribuenti. In particolare, viene abrogata la soggezione passiva per gli occupanti dei fabbricati diversi dai proprietari (locatari, comodatari e fattispecie analoghe), che la norma statale fissa in una quota del tributo tra il 10 ed il 30%. L’esiguità del gettito derivante da tale quota e la complessità delle procedure per identificare tali soggetti passivi fa ritenere opportuna l’esenzione. Rimane confermata la quota del 90% dovuta dal possessore dell’immobile.Il comma 4 rispetto all’analoga disposizione statale, chiarisce e sottolinea la valenza dell’autonomia regolamentare dei Comuni, che possono introdurre esenzioni (disciplinate dallo Stato), tenendo conto facoltativamente delle condizioni economiche del nucleo familiare del soggetto passivo TASI.*

*Il comma 5 del nuovo articolo 21 bis, modificando in senso più favorevole per il contribuente la disposizione statale fissa, per l’applicazione della TASI all’abitazione principale, l’aliquota massima nella misura dell’1 per mille ed aggiunge la detrazione di € 50. Inoltre, sempre allo scopo di valorizzarne l’autonomia impositiva, facoltizza i Comuni, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, a diminuire ulteriormente il carico fiscale TASI sulle famiglie diminuendo (fino all’azzeramento) l’aliquota ovvero aumentando la detrazione fino all’azzeramento dell’imposta dovuta.*

*Il comma 5 modifica l’articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 in materia di IMU e, in particolare, introduce in tutti i Comuni, per legge, l’esenzione in favore di soggetti non commerciali che non utilizzano direttamente i propri fabbricati ma li concedono in uso gratuito (comodato) ad altri soggetti non commerciali a soggetti istituzionali (ad esempio i Comuni) per finalità non commerciali. La norma, già*

*introdotta come facoltà esentiva per i Comuni a partire dal periodo d’imposta 2013 ed ora trasformata in esenzione obbligatoria ex lege, riguarda principalmente il caso delle Parrocchie che concedono in uso gratuito propri fabbricati ai soggetti che gestiscono scuole dell’infanzia, ovvero ai Comuni per destinazioni d’uso di tipo sociale.*

*L’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 1 è una conseguenza della modifica apportata al testo del comma 1 stesso: per il periodo d’imposta 2013 l’esenzione era facoltativa (rimessa cioè alla potestà regolamentare dei Comuni) e quindi, coerentemente, si consentiva, con il periodo ora oggetto di abrogazione, l’articolazione e l’applicazione anche parziali a discrezione dei Comuni stessi. L’esenzione diventa ora obbligatoria per legge, e quindi la facoltà di applicazione parziale (cioè solo a determinate fattispecie) riconosciuta ai Comuni non è più applicabile, per cui la disposizione non può comunque più trovare applicazione.*

*L’abrogazione del comma 4 dell’articolo 8 è una conseguenza della modifica intervenuta sulla disciplina statale con l’art. 1 comma 380 della legge n. 228 del2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) che ha abrogato la quota di gettito IMU in favore dello Stato per le fattispecie che qui rilevano, rendendo quindi superflua la disposizione del comma 4 oggetto di abrogazione.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PROVINCIALE E LOCALE**

**Art. 5. - Disposizioni generali in materia di contenimento di spesa per gli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto**

*La disposizione ribadisce che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto, le misure di contenimento di spesa per la Provincia, gli enti locali e il sistema degli enti finanziato dalla finanza provinciale è definito autonomamente dalla normativa provinciale, fermi restando gli obiettivi di carattere finanziario richiesti dal patto di stabilità.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere c) e j), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 6. - Modificazioni dell’articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento di spese della Provincia e degli enti locali**

***Comma1***

*Si prevede che nell’impartire agli enti strumentali (associazioni, fondazioni e società) le direttive per definire le modalità per il controllo delle loro dotazioni di personale e per definire i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione si tenga conto di quanto previsto in materia di costituzione di un centro di servizi condivisi*

***Comma 2***

*Si propone di una variazione della percentuale di riduzione delle spese di natura discrezionale (dal 50 per cento attuale al 60 per cento) allo scopo di contenerne ulteriormente la spesa.*

***Comma 3***

*La proposta prevede di introdurre dei correttivi alle vigenti Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture, per esigenze specificamente individuate (ad esempio per le esigenze dei corpi dei vigili del fuoco, per garantire l’erogazione del servizio scolastico e dei servizi all’infanzia nonché per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.*

*Il* ***comma 4*** *introduce l’obbligo, per gli Enti Locali, di adottare un piano di miglioramento al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa corrente individuati in coerenza con quanto previsto dal Piano di Miglioramento approvato dalla Provincia. In un’ottica di pieno riconoscimento dell’autonomia di ciascun Ente Locale e di responsabilizzazione delle Autonomie Locali nell’ambito del processo di*

*razionalizzazione della spesa pubblica, in detti Piani di Miglioramento, ogni singolo Ente dovrà individuare gli strumenti più idonei al raggiungimento dell’obiettivo finale complessivo di riduzione della spesa corrente, sulla base di un modello compatibile con le eventuali misure rese obbligatorie dalla normativa nazionale.*

*I* ***commi 5*** *modifica le misure di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, razionalizzando i limiti alle assunzioni, prevedendone l’applicazione tendenzialmente uniforme per tutti gli enti locali (comuni e loro forme associative) e riducendo la casistica delle fattispecie di deroga puntuale.*

*Per garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio e contestualmente consentire agli enti di intervenire autonomamente sull’assetto della propria struttura amministrativa il legislatore conferma il blocco di nuove assunzioni; ridetermina il limite alla sostituzione del personale in uscita in termini più flessibili rispetto al 2013 (la riduzione è calcolata in termini percentuali di spesa e sull’entità complessiva delle cessazioni di personale su tutti gli enti locali; la misura delle riduzione viene elevata al 40 per cento, come applicata agli enti locali sul territorio nazionale); mantiene invariata la possibilità di assumere con mobilità.*

*I casi di deroga ai predetti limiti sono circoscritti alle assunzioni obbligatorie o richieste dalla tipologia di servizio o funzione, alle sostituzioni di personale temporaneamente assente, alle assunzioni con risorse a carico di soggetti non sottoposti ai vincoli previsti per gli enti locali.*

*Gli obiettivi di contenimento della spesa riferita al personale sono inoltre perseguiti su altre voci di costo riferite al personale, attraverso il piano di miglioramento adottato dagli enti locali nell’ambito della relazione previsionale e programmatica; il piano deve intervenire in riduzione sulle voci di spesa aggredibili, fra cui il trattamento economico accessorio del personale, gli incarichi di studio consulenza e collaborazione, gli incarichi fiduciari ai sensi degli articoli 40 e 41 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L; le spese di funzionamento, le locazioni, le manutenzioni ordinarie, le spese postali, le utenze; l’acquisto di beni e servizi; l’organizzazione di eventi, le spese di rappresentanza e le altre spese discrezionali o di carattere non obbligatorio.*

*Il* ***comma 6*** *apporta alcune abrogazioni all’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Con la disposizione prevista* ***al comma 7*** *si attuano i seguenti interventi normativi:*

• *si abroga il comma 3 bis dell’art. 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 che, a garanzia dell’avvio*

*entro i termini previsti delle gestioni associate obbligatorie, prevede la sospensione dell’assegnazione di*

*una quota del fondo perequativo dei comuni prevista dal protocollo di finanza locale per il 2013;*

*si sospende l’applicazione del comma 3 ter del citato articolo 8 bis che prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto del termine previsto per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie, in attesa della revisione della legge provinciale n. 3 del 2006 (legge di riforma istituzionale) che conterrà, tra l’altro, la modifica dell’ordinamento delle comunità*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 7. - Modificazioni dell’articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 in materia di compensi degli amministratori in organismi partecipati dagli enti locali**

*Il* ***comma 1*** *dispone che l’amministratore di un ente locale (sindaco o assessore), nel caso in cui ricopre la carica di componente dell’organo di amministrazione di una società partecipata dall’ente locale medesimo, non riceve, per la carica ricoperta, alcun emolumento se la società è a controllo pubblico e anche nel caso in cui, con riferimento alle società non a controllo pubblico, la carica è attribuita sulla base di una previsione statutaria (della società) o sulla base di un accordo (patto parasociale) tra i partecipanti alla società. La norma dispone inoltre che la nuova disciplina non si applica alla società cooperativa riconosciuta dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) quale propria articolazione per la provincia di Trento.*

*Il* ***comma 2 c****ontiene una norma transitoria che dispone che il nuovo regime di cui al comma precedente si applica alle nomine attribuite successivamente alla data di entrata in vigore della legge.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 8. - Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità**

*La norma si pone in sintonia con uno dei principali obiettivi della manovra finanziaria, costituito dalla riprogrammazione degli investimenti pubblici, al fine di qualificare la spesa secondo principi di selettività e di rafforzamento della valutazione di efficacia.*

*Tenuto conto, da un lato, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, dalla riduzione dei volumi del bilancio provinciale e dai limiti per il ricorso al debito e, dall’altro, della necessità di attivare un flusso costante di lavori pubblici in modo da garantire un sostegno al sistema economico-produttivo, la norma è volta a:*

1. *stabilire certezze sui termini connessi all ’iter di realizzazione delle opere, limitando l’autorizzazione di proroghe e/o sospensioni di termini per la realizzazione di opere pubbliche, ai casi di assoluta necessità*
2. *introdurre dei meccanismi di flessibilità nella gestione dei finanziamenti, consentendo la riprogrammazione delle opere già ammesse a finanziamento a favore di interventi urgenti legati all’erogazione di servizi essenziali obbligatori, anche permettendo l’utilizzo parziale di risorse destinate ad opere ritenute non più prioritarie al fine di realizzare interventi urgenti e prioritari.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 9. - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale n. 3 del 2006 e altre disposizioni in materia di finanza locale**

*Il* ***comma 1*** *si pone l’obiettivo di promuovere meccanismi di finanza locale in una logica sovracomunale che deve portare le amministrazioni di ciascun territorio a collaborare tra loro e nell’ambito delle rispettive Comunità al fine di individuare le priorità e gli interventi ritenuti strategici per incentivare lo sviluppo economico di ciascun territorio, come già sperimentato nell’ambito del Fondo Unico Territoriale. La norma consente inoltre di estendere alle Comunità la possibilità di realizzare investimenti ad alto profilo di ritorno economico, attraverso gli strumenti già previsti per i Comuni.*

*Il* ***comma 2*** *proroga, limitatamente al rendiconto 2013, i termini per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario da parte dei Consigli Comunali, ordinariamente fissato al 30 aprile. Tale proroga si rende necessaria anche considerato che, nell’ambito del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014, è stato previsto un ulteriore slittamento al 31 maggio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di Comuni e Comunità per il 2014.*

*Il* ***comma 3*** *è finalizzato alla razionalizzazione delle fonti di finanziamento degli investimenti degli Enti Locali, per garantire equità ed equilibrio nella distribuzione delle risorse; in particolare si prevede che i finanziamenti attualmente previsti in favore degli enti locali a valere su leggi di settore siano ricondotti nell’ambito dei finanziamenti a valere sulla finanza locale e che le risorse confluiscano nel Fondo sviluppo locale da destinare alla realizzazione di interventi promossi dagli Enti Locali individuati dalle Comunità, anche in coerenza con il percorso di pianificazione socio-economico e territoriale partecipata.*

*La modifica normativa del* ***comma 4*** *si rende necessaria per allineare il limite di indebitamento degli Enti Locali della PAT a quello definito dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 735, della legge n. 147 del 2013)*

*I* ***commi 5 e 6*** *introducono disposizioni di natura transitoria rispetto a quanto previsto dal comma 3.*

*Il* ***comma 7*** *è diretto a coordinare le scelte in materia di edilizia scolastica relativa al primo ciclo di istruzione di competenza comunale con il piano provinciale relativo all’offerta scolastica di prossima revisione.*

*In tal senso, si prevede la sospensione delle concessioni dei finanziamenti recentemente attribuiti per valutarne la coerenza con la nuova programmazione.*

*La modifica del* ***comma 8*** *è conseguente a quanto concordato nell’ambito del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014 secondo il quale, a decorrere dal 2014, le spese relative alla gestione degli impianti sportivi aventi caratteristiche di significativa complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale, individuati dalla Giunta*

*Provinciale, con deliberazione n. 2055 di data 30 settembre 2011, sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993 e* [*ss.mm*](http://ss.mm)*.. Ciò anche al fine di razionalizzare le fonti di finanziamento della spesa corrente dei Comuni.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 10. - Modificazioni della legge n. 36 del 1993 in materia di disposizioni transitorie in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico**

*La norma consente alla Provincia di sostenere le spese dovute in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 che ha introdotto la componente tariffaria UL1 a favore delle popolazioni terremotate della Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, qualora sia accertato che la relativa maggiorazione trova applicazione anche nel territorio provinciale*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera h), della legge provinciale n. 7 del 1979*

**CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI SOCIETÀ PUBBLICHE**

**Art. 11. - Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di storni di fondi**

*La norma proposta aumenta la flessibilità del bilancio, ampliando i capitoli interessabili da storni di fondi (in particolare rendendo compensabili i capitoli relativi agli investimenti sugli immobili).*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 12. - Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 , in materia di garanzie fideiussorie in favore di enti strumentali della Provincia**

*La proposta di modificazione elimina la previsione che le garanzie fidejussorie in favore degli enti strumentali della Provincia possano essere prestate, dalla Giunta provinciale, solamente ai sensi del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile (e quindi con obbligo di escussione del debitore principale) al fine di consentire l’estensione dei benefici derivanti dal merito creditizio della Provincia, certificato dal rating, anche ai propri enti strumentali.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 13. - Disposizioni per l'attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse comunitario e abrogazione di disposizioni in materia di fondi**

**strutturali***Per**i fondi del quadro strategico comune dell’Unione europea 2014-2020, tra i quali sono annoverati i fondi strutturali (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo), sono stati approvati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 17 dicembre scorso il regolamento generale e i regolamenti specifici, uno per ciascun fondo.*

*L’articolo proposto definisce una norma di carattere generale al fine di precisare alcuni aspetti che consentano alla Provincia sia di rispondere ai dettami dei regolamenti europei (nomina delle autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali) sia di dotarsi di strumenti attuativi atti a definire le modalità di utilizzo dei fondi strutturali per l’attuazione della politica di coesione europea per il periodo 2014 – 2020 e dei programmi d’interesse europeo.*

*In coerenza con quanto previsto dalla normativa europea è attribuito alla Giunta provinciale il compito di individuare le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali, il comitato di sorveglianza previsto dal regolamento europeo e l’organismo intermedio qualora la provincia dovesse esercitare tale funzione nell’ambito di programmi presentati dallo stato in qualità di autorità di gestione.*

*Le nuove disposizioni identificano i programmi dei fondi strutturali approvati dalla Giunta, nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di partenariato con lo Stato, quali strumenti della programmazione provinciale ai sensi della legge provinciale sulla programmazione e demandano al regolamento di attuazione la definizione delle modalità per l’assegnazione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali, la definizione dei requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l’assegnazione delle iniziative e le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute.*

*Ulteriori disposizioni sono previste per riportare in questo articolo alcune norme, correggendole ed integrandole, contenute in diverse leggi che negli scorsi anni sono state formulate in occasione di interventi normativi, al fine di raccoglierle organicamente in un unico articolo. Si tratta di norme in materia di interessi passivi (comma 2 bis art. 2 della l.p. n. 4/1994), di certificazione di spese sostenute ( comma 2 art.9 l.p. n.1/2005 ) di rendiconti (comma 3 art. 15 l.p. 21/87), di adesione a Tecnostruttura (art. 15 l.p. 21/1987).*

*A seguito dell’intervento di riordino normativo proposto relativamente agli strumenti attuativi atti a definire le modalità organizzative e procedurali di utilizzo dei fondi strutturali con la proposta normativa si prevede, infine, l’abrogazione di alcune norme della legislazione vigente in quanto raccolte organicamente in questo nuovo articolo.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera k), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 14. - Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale) e abrogazione di disposizioni in materia di programmazione**

***Comma 1***

*Si propone la modifica delle procedure di formazione del programma di sviluppo provinciale (PSP), al fine di semplificare e accelerare l ’iter di elaborazione del documento.*

*A tal fine, non è più prevista l’adozione dello schema di programma di sviluppo provinciale, per il quale la legge prevedeva la pubblicazione sul B. U.R. e il relativo deposito per 30 giorni presso la Provincia, i comuni e le comunità, ai fini della raccolta di osservazioni e proposte, da inviare in apposito fascicolo al Consiglio provinciale. Tale procedura comportava un notevole appesantimento degli adempimenti amministrativi e un allungamento dei tempi di formazione del documento. La nuova procedura prevede invece che l’approvazione del PSP sia preceduta dalla definizione, mediante opportune forme di partecipazione, di linee guida che individuano le principali strategie e gli obiettivi generali di sviluppo per la legislatura, sulla base delle caratteristiche strutturali del contesto economico e sociale della provincia. Al fine di assicurare la*

*consultazione pubblica, le linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia. Sulla base delle linee guida, previo esame delle osservazioni e delle proposte presentate, viene elaborata la proposta di PSP, che viene approvata in via definitiva dalla Giunta provinciale previo parere della competente Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali.*

***Comma 2***

*La modifica proposta prevede per l’inizio di legislatura che, in attesa di approvazione del PSP, si proceda all’approvazione, in luogo della relazione programmatica, di un’unica relazione programmatico – finanziaria che, in un’ottica di razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, nonché ai fini dell'illustrazione in modo coordinato ed organico dei contenuti della manovra di bilancio o di assestamento, svolga anche le funzioni della relazione al bilancio.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera l), della legge provinciale n. 7 del 1979*

**Art. 15. - Modificazioni alla legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)**

***Comma 1***

*La attuale previsione di una programmazione annuale comporta conseguenze penalizzanti nella gestione di parecchie attività ed impedisce alla Società Informatica Trentina, affidataria della maggior parte degli interventi, di programmare con efficienza il lavoro, ostacoli rimossi dall'introduzione della programmazione pluriennale.*

*L'introduzione della possibilità di disporre l'impegno di spesa con il Piano adegua la norma a quanto già previsto nella convenzione vigente tra la PAT e la Società, previsione che ha semplificato le complesse procedure preesistenti.*

***Comma 2***

*Tale previsione comporta attualmente un appesantimento della procedura non giustificabile.*

*Infatti fanno parte del SINET molti soggetti oltre alla PAT (Università, Enti locali, Fondazioni, APSS ...) e nessuno di questi sottopone il proprio Piano di dettaglio delle attività al parere del Comitato. Il Piano Generale di Sviluppo del SINET (PGSS) previsto dalla norma è un documento di largo respiro a cui devono attenersi tutti i soggetti aderenti, ma è anche il documento di programmazione delle attività specifiche della PAT, che contiene la programmazione di dettaglio degli interventi e le relative informazioni, e per il quale non si giustifica quindi il parere del Comitato.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 16. - Fondo per la realizzazione di opere pubbliche**

*La proposta è volta a consentire l’istituzione, da parte della Giunta provinciale, di un fondo da utilizzare, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 79 dello Statuto, per la realizzazione di opere pubbliche. Si prevede, inoltre, che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche interessate dalla riprogrammazione continui a produrre gli effetti previsti dall’articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici, se le predette opere sono riprogrammate entro il 31 dicembre 2016.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera\_c, della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 17. - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)**

*Commi 1 e 2*

*Le modifiche sono volte da un lato ad evitare dubbi interpretativi per quanto riguarda l’applicabilità della disciplina prevista per l’utilizzo delle somme relative al concorso della Provincia per il riequilibrio della finanza pubblica statale; dall’altro a disciplinare come vengono computate a fini di bilancio le entrate relative alla compartecipazione dei tributi erariali.*

*Comma 3*

*Si introduce all’articolo 51bis della legge di contabilità una disposizione (di contenuto analogo a quello di una norma già introdotta dalla LP 25/2012 che valeva per il solo anno 2013) per venire incontro ai contribuenti in difficoltà economica che chiedono di rateizzare le somme dovute alla Provincia, in modo da aumentare il numero di rate non pagate (che passa da 2 a 6) che costituisce presupposto per la revoca del beneficio. La norma è prevista a regime e non comporta impatto finanziario.*

*Comma 4. la modifica proposta è volta ad escludere il pagamento delle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea quando la somma dovuta al singolo beneficiario è esigua. Si opera quindi un’assimilazione alla disciplina già vigente per l’erogazione di contributi e finanziamenti. Si introduce, inoltre, una norma transitoria relativa ai titoli di spesa non estinti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 18. - Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)**

*La norma ha carattere meramente tecnico ed è volta a consentire le variazioni di bilancio per iscrivere il provento derivante dall’aggiornamento ISTAT, previsto dalla legge n. 4 del 1998, dei canoni idroelettrici spettanti ai sensi della medesima legge.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 19. - Modificazioni all’articolo 2 ter della legge provinciale 13 novembre 1998,. n. 16 (Norme organizzative dell’attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles)**

*La modifica si rende necessaria al fine di adeguare la norma alle vigenti disposizioni in materia di uso delle tecnologie nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed in particolare alle disposizioni recate dal D.Lgsl 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che contiene tra l’altro anche l’obbligo per l’Amministrazione di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d)\_, della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 20. - Modificazioni all’articolo 4 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2014) relativo all'utilizzo delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale**

*La disposizione è volta a introdurre specificazioni nelle modalità di utilizzazione, nell’ambito di progetti definiti dal piano delle politiche del lavoro, delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DI PROVVIDENZE PUBBLICHE E DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Art. 21. - Introduzione dell’articolo 7 bis nella legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali)**

*La norma introduce due diversi meccanismi afferenti i criteri e le modalità di erogazione di sostegni economici o di benefici economici comunque denominati a persone fisiche o a nuclei familiari a carico del bilancio provinciale.*

*Da un lato si prevede la possibilità che parte dei benefici siano erogati alle persone aventi diritto anche sotto forma di buoni da utilizzare per l’acquisto di servizi loro necessari. Tale misura è in ogni caso esclusa per gli interventi provinciali nell’ambito delle politiche del lavoro.*

*Dall’altra si prevede che, nell’ambito di valutazioni condotte all’interno della presa in carico o di altre forme di progetto individualizzato, l’erogazione di interventi economici possa essere correlata anche all’assunzione di impegni da parte del beneficiario volti a promuoverne il coinvolgimento -suo e del proprio nucleo familiare - nelle reti sociali (comprese le iniziative o le attività di volontariato) o in processi di valorizzazione delle proprie attitudini personali. Per gli interventi di politiche del lavoro, tali finalità sono perseguite nell’ambito degli strumenti di programmazione ad esse relative.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 22. - Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa)**

***Commi 1 e 2***

*La disposizione è finalizzata al riordino delle disposizioni in materia di controlli sulle "autocertificazioni" e relative conseguenze sui dichiaranti in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o di omissione di informazioni dovute all'amministrazione, con particolare riferimento alla necessità di chiarire anche in legge la questione dell'applicazione della decadenza totale o parziale dal beneficio eventualmente già concesso, nel caso in cui le dichiarazioni non veritiere riguardino rispettivamente requisiti costituenti presupposto necessario per l'ammissione al beneficio ovvero elementi rilevanti solo ai fini della determinazione dell'entità del beneficio stesso. Si propone inoltre, a fini disincentivanti e in analogia con una specifica previsione già oggetto di applicazione con riferimento al reddito di garanzia, l'introduzione nei confronti di destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici determinati dall'accertamento di false dichiarazioni, di un meccanismo di esclusione dall'accesso a benefici della stessa natura, rinviando a deliberazione della Giunta provinciale la declinazione dei casi, delle modalità e dei termini di applicazione della norma.*

***Comma 3***

*La disposizione è finalizzata a rendere obbligatorio, a decorrere dal 2015, l'utilizzo esclusivo dello sportello unico telematico per le attività produttive per la trasmissione delle segnalazioni certificate di inizio attività e di tutte le comunicazioni tra imprese e comuni concernenti l'avvio e la gestione delle procedure in materia di attività produttive effettuabili tramite tale piattaforma informatica dedicata.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera h), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Art. 23. - Misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale**

*Con la proposta si prevede la possibilità per la Provincia di elaborare, per esigenze di contenimento della spesa e per motivi tecnico-organizzativi, un piano di riduzione della dotazione complessiva in relazione alle finalità previste da una recente norma statale in materia (D.L. 95/2012, modificato dal D.L. 101/2013), che consente ai lavoratori dichiarati in esubero di andare in pensione con le regole "Pre-Fornero" fino al 31.12.2016.*

*L'applicazione della norma consente potenzialmente alla Provincia, ma anche agli enti strumentali pubblici, di ottenere un'importante riduzione della spesa di personale pari al trattamento economico lordo oltre agli oneri riflessi del personale anticipatamente pensionato, secondo le regole "Pre-Fornero ". Le economie di spesa non possono essere utilizzate integralmente fino alla data di maturazione dei requisiti "Fornero", mentre, successivamente, l'utilizzo dovrà rispettare le regole generali sul turn-over. In ogni caso, le posizioni cessate per effetto del piano degli esuberi non potranno essere più ripristinate nella dotazione organica, generando, quindi, un risparmio definitivo e strutturale nella spesa del personale.*

*La prima fase attuativa del piano, tenendo anche conto di quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 3 del 29.7.2013) si baserà sull'esodo volontario, cioè l'attuazione si avrà in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti. Si tenga conto che molti dei potenziali interessati presentano un tasso di sostituzione (prima pensione/ultimo stipendio) elevato (oltre il 90%) in ragione della notevole anzianità pensionistica (interamente retributiva fino al 31.12.2011) e del fatto che con la riforma Fornero le anzianità successive al 31.12.2011 producono una terza quota di pensione contributiva, anche per chi, a quella data, aveva compiuto i 40 anni di servizio. Verificati i risultati dell'adesione volontaria, l'Amministrazione potrà effettuare ulteriori valutazioni anche di carattere tecnico-organizzativo. La norma è condizionata nella sua attuazione dalla certificazione del diritto a pensione al personale cessato da parte dell'ente previdenziale*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 24. - Ricambio generazionale**

*L'approvazione del D.L. 6.12.2011, n. 201 (riforma Monti - Fornero) ha garantito, dal punto di vista finanziario, la sostenibilità a medio-lungo termine del sistema previdenziale. Tuttavia, l'eccessivo allungamento della vita attiva dovuto all'inasprimento dei requisiti di accesso (convergenza a 67 anni oltre alla speranza di vita) rischia di rivelarsi un fattore di ostacolo alla crescita economica, comprimendo ulteriormente i tassi di occupazione giovanile e mantenendo in attività soggetti con ridotte capacità di lavoro, scarsa propensione all'innovazione, oltre che con una minore motivazione. Vanno, dunque, previsti percorsi graduali di uscita in modo da rendere compatibile l'inevitabile peggioramento delle condizioni di salute legate all'età con l'impegno lavorativo, a fronte di corrispondenti percorsi progressivi di entrata di giovani nelle amministrazioni, tenuto anche conto dell'esigenza di trasmissione del know-how tra generazioni.*

*La norma proposta consente ai lavoratori, su base volontaria, di beneficiare negli ultimi anni della carriera di un regime di orario ridotto con l'integrale copertura finanziaria a carico dell'amministrazione e di maturare, pertanto, un trattamento di quiescenza e previdenza pari a quello corrispondente al regime di orario a tempo pieno.*

*Le economie di spese conseguenti l'applicazione della norma verranno poi utilizzate per nuove assunzioni. Da un punto di vista tecnico, il dipendente in regime di "staffetta generazionale" percepirà una retribuzione lorda che, a seconda della scelta, verrà ridotta dal 25 al 50%. Contestualmente il datore di lavoro pagherà i contributi ai fini sia della pensione, anche complementare (Laborfonds), sia dell'indennità premio di servizio, su un imponibile virtuale pari alla retribuzione corrispondente alla posizione a tempo pieno, assumendosi anche la quota a carico dipendente. In questo modo sulla posizione pensionistica del lavoratore, a fine carriera, saranno stati "accreditati"i contributi corrispondenti a quelli dell'orario di lavoro a tempo pieno.*

*L'economia di spesa per l'amministrazione, derivante dall'orario ridotto varierà, all'incirca, dal 32% al 16% della retribuzione lorda più oneri riflessi corrispondente al tempo pieno, rispettivamente, per il caso di riduzione dell'orario, del 50% e del 25%.*

*Considerato che le economie in questione verranno utilizzate per il ricambio generazionale e, quindi, per nuove assunzioni, la norma ha saldo finanziario zero.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 25. - Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)**

***Comma 1***

*La proposta norma stabilisce il trattamento economico da attribuire al personale dipendente della provincia o di altri enti pubblici cui sono conferiti l'incarichi presso gli uffici di gabinetto. Con questa disposizione si attribuisce al personale sopra menzionato un trattamento economico in linea a quello corrisposto al personale cui sono conferiti gli stessi incarichi assunto con contratto a tempo determinato.*

*E' quindi prevista l'attribuzione al personale di cui sopra, in aggiunta al trattamento economico in godimento per effetto dell'inquadramento giuridico in godimento :*

1. *di una somma tale da garantire la differenza tra quanto in godimento e il trattamento del personale inquadrato nella figura professionale di funzionario categoria D, livello base;*
2. *della quota obiettivi specifici del Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale;*

*c)dell'indennità già prevista dal contrattto collettivo (che è opportuno riprendere per un quadro organico del trattamento economico da corrispondere)*

*La norma determina un aumento della spesa attualmente sostenuta, in misura poco rilevante. Si stima un incremento di spesa massimo annuo di € 20.000,00 ( oneri riflessi compresi)*

***Comma 2*** *La norma prevede la modifica dell’articolo 32 in materia di Agenzie. Le finalità e l’articolazione delle stesse sarà prevista in legge, mentre un notevole rafforzamento avrà l’atto organizzativo che ne disciplinerà tutte le attività e i compiti. A seguire, nel medesimo articolo, gli adattamenti tecnici necessari, per le disposizioni riguardanti le diverse Agenzie, al fine di uniformare le singole disposizioni alla ripartizione ora descritta. Alcune specifiche modificazioni sono previste per l’Agenzia per gli appalti e contratti, i cui compiti saranno disciplinati dalla Carta dei Servizi emanata dalla Giunta provinciale e non più dal suo Dirigente; inoltre viene tecnicamente ridefinita, per una migliore lettura, il comma 3 dell’articolo 39 bis. Stessa finalità riveste l’abrogazione dei commi 3.1.e 3 bis.*

*Da segnalare infine, il comma finale che prevede che le disposizioni di leggi provinciali che istituiscono Agenzie (norme “esterne” quindi alla l.p. n. 3 del 2006), siano rivisitate con regolamento.*

*L’attuale impianto normativo resterà in vigore fino all’adozione delle delibere di Giunta che ridefiniranno degli atti organizzativi delle singole agenzie.*

***Comma 3*** *il comma prevede un'integrazione dei possibili ambiti di attività di Trentino School of Management per corrispondere a nuove esigenze formative, principalmente per la Provincia.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 26. - Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e altre norme in materia di personale**

***Comma 1***

*La modifica proposta disciplina una possibile fattispecie, oggi non regolamentata: la nomina a dirigente di un dipendente provinciale o di un ente strumentale pubblico con contratto a tempo indeterminato da parte di un ente pubblico o società di capitali di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c) della l.p. n. 3 del 2006.* ***Comma 2***

*Si propone di modificare la disciplina della composizione del nucleo di valutazione della dirigenza e si introduce la previsione di un limite al rimborso delle spese per i componenti del nucleo di valutazione della dirigenza.*

***Comma 3***

*La proposta prevede, che la Giunta provinciale, all’inizio della nuova legislatura abbia a disposizione un tempo congruo per la valutazione degli incarichi dirigenziali da affidare.*

***Comma 4***

*In un contesto di blocco generalizzato delle assunzioni, la norma provinciale, in linea con le disposizioni nazionali, prevede la proroga di un anno delle graduatorie a tempo indeterminato, oltre la normale durata triennale. Dal testo vigente (comma 1 dell'art. 17 l.p. n. 27/2010), non emerge chiaramente se la proroga al 31 dicembre 2014 delle graduatorie scadute entro fine 2013 sussista anche per le graduatorie che scadono nel corso del 2014. Per maggior chiarezza, si propone, pertanto di sostituire il capoverso in questione al fine di esplicitare la proroga delle graduatorie fino alla fine del corrente anno. La norma trova applicazione nei confronti di tre graduatorie in scadenza in corso d'anno.*

***Comma 5***

*La norma opera all'interno delle azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità dell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle Agenzie e degli enti strumentali pubblici, delle scuole per l'infanzia equiparate dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo modalità diverse, rispetto a quanto previsto dalla precedente disposizione, per l'assegnazione delle specifiche risorse già stanziate.*

*La finalità è quella di consentire una sostanziale equiparazione dei dipendenti degli enti sopraddetti con i dipendenti dell'Amministrazione provinciale in materia di assegnazione agli enti datori di lavoro e di utilizzo delle risorse extracontrattuali del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale.*

*Si prevede l'assegnazione alle Agenzie e agli enti strumentali pubblici, alle scuole d'infanzia equiparate, ai centri di formazione professionale paritari e alle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle somme già stanziate sulla base di parametri correlati al numero e alla tipologia di figure professionali del personale. Dette risorse dovranno essere utilizzate in conformità ai criteri contenuti nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi decentrati cui gli stessi possono demandare la disciplina di alcuni aspetti.*

***Comma 6***

*Con la proposta si specifica che ai fini del calcolo delle assunzioni sono conteggiate tutte le cessazioni e non solo quelle per pensionamento.*

*Sempre nel medesimo comma, si propone di considerare il rapporto di 1 a 5 non sulle "teste" ma sul costo complessivo risparmiato a seguito delle cessazioni.*

*Si prevede inoltre integrare la norma vigente in materia di limitazioni al blocco parziale del turno over introducendo la deroga al blocco parziale per le assunzioni che compensano una mobilità in uscita dalla Provincia oppure per quelle conseguenti all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dall’applicazione dell’articolo su “ricambio generazionale”.*

***Comma 7***

*si definiscono i nuovi limiti di spesa per il personale in relazione agli stanziamenti previsti.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 27. - Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali**

*La modifica proposta è volta a fornire un’interpretazione autentica dell’articolo 92, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1983, al fine di chiarire che il rimborso delle spese legali spetta anche in caso di archiviazione dei procedimenti penali, amministrativi e contabili. Analoga norma interpretativa è stata approvata dal Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ( art. 4 della L.R. 4/12/2007, n. 4)."*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 28. - Disposizioni in materia dei dipendenti dagli enti di gestione dei parchi, con funzioni di sorveglianza**

*La norma prevede la cessazione dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul parco da parte dei dipendenti degli enti di gestione dei parchi addetti alla sorveglianza del parco. Tali funzioni passano in capo al Corpo forestale provinciale. La cessazione dello svolgimento di tali funzioni avverrà con decorrenza fissata dalla Giunta provinciale*

*La finalità è quella di ricondurre all’interno del Corpo forestale provinciale (che, in merito ha competenza sull’intero territorio provinciale) anche le funzioni di sorveglianza nel territorio dei Parchi, oggi svolta sia da personale del Corpo forestale, sia da personale degli Enti parco.*

*L’obiettivo della proposta, attraverso l'inquadramento nel ruolo della Provincia autonoma di Trento e nelle qualifiche forestali del personale dipendente degli enti Parco, di operare una razionalizzazione tra i soggetti che operano sorveglianza che svolge le suddette funzioni. Il contingente di personale da trasferire, i criteri e le modalità di trasferimento e inquadramento del predetto personale sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali.*

*Essa determina un aumento di spesa per il personale che potrà essere quantificato all'atto della definizione del numero di dipendenti che transiterà alle dipendenze della Provincia*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**

**Art. 29. - Disposizioni in materia di società**

*Commi 1 e 2*

*In relazione all ’avvenuta cessione delle quote della società Trentino NGN sulla base del programma di riorganizzazione approvato dalla Giunta provinciale, autorizza la stessa ad apportare le variazioni al bilancio di previsione al fine di consentirne l’utilizzo già nell’esercizio in corso.*

*Viene altresì previsto che le somme originariamente autorizzate per l’adesione alla citata società, non ancora versate, siano utilizzate per l'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso ai fini della capillare diffusione della banda larga e per consentire la massima diffusione dell'accesso ai servizi.*

*Commi 3 e 4:*

*La norma autorizza la Giunta provinciale a trasformare i finanziamenti in conto soci, già concessi e autorizzati con l’art. 25, comma 2 della legge provinciale n. 27/2010, in contributo in conto capitale destinato a finanziare gli investimenti realizzati dalla Società Trentino Network. La norma non comporta nuove spese a carico del bilancio provinciale ma con riferimento alle somme già concesse ne muta la natura dell’assegnazione.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c) ed e), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 30. - Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione dell'aeroporto di Verona-Villafranca (Aerogest srl)**

*La disposizione autorizza la provincia a conferire le proprie azioni detenute nella società Aeroporto Valerio Catullo s.p.a in una distinta società avente lo scopo di gestire la partecipazione dei soci pubblici nella società Aeroporto Catullo S.p.A. al fine di determinarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 31. - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)**

*L’articolo reca alcune modifiche alla legge provinciale sui lavori pubblici*

*Il* ***comma 1*** *apporta delle modificazioni in coerenza con quanto previsto dal comma 4.*

*Le modifiche contenute nei* ***commi 2 e 3*** *sono necessarie in adeguamento ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2013, con particolare riguardo ai parametri che le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare per determinare l’importo da porre a base delle procedure relative agli incarichi tecnici.*

*Il* ***comma 4*** *prevede la possibilità di effettuare dei concorsi di idee per elaborare il documento progettuale (documento preliminare di progettazione o studio di fattibilità) di opere nuove da inserire in programmazione, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici. Il concorso di idee, non essendo finalizzato direttamente all’acquisizione di un progetto, appare uno strumento utile, laddove sia necessario o quantomeno opportuno aprire un confronto su un intervento particolare, che può avere gradi di indeterminatezza, al fine di supportare la pubblica amministrazione nelle proprie scelte. Nei commi 1 e 11 sono previste delle modifiche collaterali all’introduzione di questo nuovo istituto.*

*Le modifiche contenute nel* ***comma 5*** *servono per adeguare l’ordinamento provinciale a quello statale, in quanto l’art. 21 decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 98/2013, ha differito l’operatività della garanzia globale al 30 giugno 2014, in considerazione delle difficoltà di realizzazione di detto sistema di garanzia per gli operatori del settore. Inoltre, ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sistema di garanzia globale di esecuzione è previsto per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, mentre nel testo vigente della legge provinciale sui lavori pubblici riguarda gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 50 milioni.*

*Si propongo le modifiche contenute nel* ***comma 6*** *in quanto appare necessario abrogare i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993 per uniformare la disciplina relativa ai requisiti di partecipazione con la norma statale, attraverso il rinvio previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, l’abrogazione del comma 4 è opportuna in considerazione del regime transitorio previsto dall’articolo 357, comma 19-bis, del D.P.R. n. 207 del 2010, comma inserito dall’articolo 33bis, comma 1, della legge n. 221 del 2012.*

*Si propongono le modifiche contenute nel* ***comma 7*** *in quanto appare necessario modificare l’articolo 42 della legge provinciale sui lavori pubblici, in adeguamento a quanto previsto dall’articolo 13, comma 10 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (G. U. n. 300 del 23 dicembre 2013). Si prevede, in particolare, la facoltà di effettuare, anche per i contratti in corso, il pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, alla mandante dell’importo delle prestazioni dai medesimi eseguite, anche nei casi in cui il bando di gara non prevede tale possibilità. La suddetta facoltà viene concessa nel caso in cui siano state accertate dalla stazione appaltante condizioni di difficoltà finanziaria dell ’affidatario.*

*Con i* ***commi 8 e 9*** *vengono apportate le necessarie modifiche alla legge provinciale sugli lavori pubblici, al fine di adeguare la disciplina provinciale a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La predetta legge statale ha apportato modifiche agli articoli. 143 e 144 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di agevolare la realizzazione di progetti in partenariato pubblico privato, garantendo adeguati livelli di bancabilità ed il coinvolgimento del sistema bancario, già in fase di gara. In particolare, le modifiche riguardano le dichiarazioni del soggetto concedente, le condizioni che comportano la revisione del piano economico finanziario degli investimenti del concessionario e la possibilità per le concessioni che sono affidate mediante procedura ristretta di effettuare una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, nonché il coinvolgimento di istituti finanziatori già in fase di presentazione dell’offerta. E’ previsto inoltre che il bando di gara preveda la risoluzione del contratto di concessione, nell’ipotesi in cui non venga sottoscritto il contratto di finanziamento.*

*Il* ***comma 10*** *modifica l’articolo 50 quater della legge provinciale dei lavori pubblici per estendere, in adeguamento alla disciplina statale, l’applicabilità delle novità normative sopra indicate in materia di concessioni (consultazione preliminare, coinvolgimento istituti finanziatori e risoluzione in mancanza di finanziamento privato), in quanto compatibili, alle procedure di finanza di progetto*

*Infine nel* ***comma 12*** *si prevede, analogamente a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 19 del decreto legge n. 69 del 2013, una disposizione transitoria che determina la tempistica per l’applicabilità delle predette disposizioni.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere j) e l), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 32. - Modificazione della legge provinciale dell’articolo 72 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25**

*La proposta si rende necessaria per migliorare le attività di integrazione e collaborazione in particolare con l’Osservatorio già istituito in Provincia di Bolzano per le medesime finalità, in modo tale da assicurare una costante e sistematica informazione dei cittadini attraverso attività di comunicazione, formazione conoscitiva, documentazione e ricerca, nonché provvedere al monitoraggio delle varie fasi di realizzazione del Corridoio del Brennero, comprese le tratte di accesso sud, attraverso strumenti volti al rafforzamento dell’unitarietà del progetto ritenuto essenziale nell’ambito della programmazione europea e nazionale. Con tale obiettivo è stata in particolare ampliata la composizione del comitato tecnico scientifico al quale sono affidati compiti di primaria importanza per il monitoraggio dello stato ambientale, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera j), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E LAVORO**

**Art. 33. - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)**

***Commi 1, 2, 3, 4, 8, 13 e 14*** *. Il definitivo abbandono del modello di programmazione commerciale basato su contingenti ed il ricorso ad una pianificazione urbanistica del settore commerciale fondata esclusivamente su parametri di natura urbanistico-territoriale, ha fatto venir meno la necessità di ricorrere all’istituto del “trasferimento di esercizi già esistenti” sostituendolo con quello della “nuova apertura” che in termini di carico urbanistico sul territorio ha la medesima incidenza del trasferimento. Tale modifica consente di realizzare una maggiore semplificazione delle procedure e di consentire un’applicazione delle disposizioni che escluda possibili malintesi rispetto a potenziali differenze fra nuova apertura e trasferimento.*

*Anche la distinzione tra settori merceologici (alimentare e non alimentare) tipica della programmazione per contingenti va abbandonata a favore della applicazione di criteri e parametri di natura esclusivamente edilizia che sappiano tener conto della maggiore o minore incidenza che i diversi settori merceologici hanno sul territorio in relazione al traffico generato ed alle dotazioni di parcheggi pertinenziali.*

***Comma 5:*** *si propone di abrogare i commi 2 e 3 dell’art. 17, in quanto la materia dei mercati agricoli, e in particolare la tutela dei consumatori e il controllo sui prezzi, è già disciplinata da norme nazionali. Viene poi eliminato nel comma 1 il riferimento al “riconoscimento” dei mercati agricoli in quanto già ricompreso negli istituti dell’istituzione e dell’autorizzazione.*

***Comma 6:*** *i mercati tipici previsti dall’articolo 18 sono svolti ad iniziativa privata: con la proposta di soppressione delle lettere b) e. c) e di modifica della lett. e) vengono riviste le condizioni per il loro svolgimento e nel contempo precisata la caratteristica della “tipicità”.*

***Comma 7:*** *L’art. 20 ter andrà a disciplinare l’attività di vendita da parte degli hobbisti. In assenza di una regolamentazione della materia, si sta infatti sviluppando un fenomeno che tempo fa aveva solo dimensioni marginali: aumento di soggetti che vendono beni usati o prodotti artigianali e che si autodefiniscono hobbisti (ma che di fatto sono commercianti e artigiani), eludendo in tal modo norme civilistiche e fiscali ed esercitando un’evidente concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici. Tale disciplina traccia quindi una distinzione tra i veri hobbisti (che svolgono un’attività di vendita limitata, non professionale), e*

*gli hobbisti di nome ma imprenditori di fatto. Inoltre, l’introduzione di tale disciplina è resa ancora più urgente dal fatto che molte regioni hanno già regolamentato la materia (Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Umbria) spingendo gli operatori a recarsi nelle zone ancora “franche”.*

***Comma 9:*** *il settore delle manifestazioni fieristiche (art. 48) è stato per anni oggetto di una procedura d’infrazione della Commissione Europea che ha obbligato l’Italia (le regioni) a liberalizzalo completamente sottraendolo ad ogni regime autorizzatorio (scia compresa). È stato mantenuto in capo all’ente pubblico esclusivamente un controllo sulla qualifica di internazionale, nazionale o locale delle manifestazioni e l’individuazione dei relativi requisiti. La Conferenza unificata, con la partecipazione dei soggetti organizzatori di manifestazioni internazionali e nazionali, ha approvato i criteri per la qualifica. L’attuale formulazione dell’art. 48 non tiene conto di tali criteri ed è rimasta tale e quale alla vecchia normativa (l.p. 35/78) risalente, peraltro, al periodo precedente la procedura d’infrazione; si propone pertanto l’eliminazione dei criteri di qualifica delle manifestazioni elencati in legge lasciandone l’individuazione esclusivamente alla Giunta provinciale.*

***Comma 10:*** *la norma è da coordinarsi con l’inserimento del nuovo articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010 e prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa in caso di vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento.*

***Comma 11:*** *Si interviene in materia di incentivazione per il sostegno degli insediamenti e della permanenza di attività economiche in zone montane ampliando le possibilità di accedere ai contributi pubblici con riguardo alle fattispecie finanziabili; in particolare, si prevedono incentivi anche per quei bar che costituiscono l’unico punto aggregativo naturale per la popolazione locale.*

***Comma 12:*** *si propone di inserire al comma 2 bis un riferimento ai regolamenti emanati dalla Commissione europea in base al Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, per poter applicare il regolamento de minimis o il regolamento generale di esenzione alle misure di sostegno.*

***Comma 15:*** *Si prevede, con norma tecnica, l’abrogazione delle disposizione del regolamento di attuazione della legge provinciale sul commercio 2010 per le parti nelle quali si disciplina il trasferimento di sede degli esercizi commerciali (norma coordinata con le modifiche sopra proposte).*

***Comma 16:*** *L’articolo 13, comma 3 della legge provinciale n. 17 del 2010 stabilisce che i comuni (attraverso i PRG) e le comunità (attraverso i PTC) si adeguano alle disposizioni in materia di urbanistica commerciale approvati dalla Giunta provinciale entro dodici mesi dall’approvazione della deliberazione provinciale medesima. Si propone una proroga di tale termine (oltre che, per coerenza, di quello stabilito dall’art. 11, comma 5).*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere d), i), j), k) e l) della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 34. - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)**

***Comma 1.*** *Si tratta di una abrogazione resa necessaria dal nuovo impianto per l’affidamento a Trentino sviluppo dell’istruttoria e dell’erogazione dei contributi previsti dalla l.p. n. 6 del 1999.*

***Comma 2*** *Le modifiche intendono semplificare la disciplina per gli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile, equiparando le due categoria di destinatari e demandando ad una delibera della Giunta provinciale l’individuazione dei costi ammessi a contributo.*

***Comma 3.*** *Il protocollo d’intesa in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sottoscritto in data 8 febbraio 2013, prevede a pagina 11 che la durata dell’apprendistato per attività di ricerca sia prorogabile di ulteriori 12 mesi su valutazione positiva di un progetto di internalizzazione di cui all’art. 24 sexies della LP 6/1999. Si ritiene opportuno incentivare, con la modifica proposta, contemporaneamente l’internazionalizzazione delle imprese e l’assunzione di giovani laureati o giovani ricercatori, prevedendo l’elevazione del contributo al 50% dei costi sostenuti sui progetti di apprendistato per la ricerca attivato o prorogato per scopi di internazionalizzazione.*

***Comma 4.*** *La modifica intende superare la soluzione del subentro delle società di locazione finanziaria negli obblighi contrattuali in solido con l’impresa conduttrice, che tende a penalizzare il ricorso alla locazione finanziaria da parte delle imprese trentine acquirenti di aree ed immobili vincolati. In luogo del subentro negli obblighi originari, si condiziona l’operazione di leasing ad un benestare provinciale che definisca, in particolare, gli obblighi che deve assumere la società di locazione finanziaria.*

***Comma 5*** *Le modificazioni contenute nelle lettere a) e b) sono conseguenti alla revisione delle modalità di affidamento delle funzioni a Trentino sviluppo dell’istruttoria e dell’erogazione dei contributi previsti dalla l.p. n. 6 del 1999.*

*Con la modificazione contenuta nella lettera c) la disciplina dei fondi previsti dagli articoli 24 e 24 bis è ricondotta alla disciplina del fondo di cui all’articolo 33.*

*Infine, con il nuovo comma introdotto dalla lettera d), si prevede la possibilità per Trentino Sviluppo di agevolare i canoni di locazione o di prestazione di servizi sugli immobili in proprietà o in disponibilità della Società.*

***Comma 6*** *Si introduce la possibilità di gestire i fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti previsti dalla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, anche tramite società di locazione finanziaria.* ***Comma 7*** *Disposizione transitoria che posticipa l’entrata in vigore della disposizione al momento dell’approvazione della deliberazione attuativa che definisce tra l’altro le tipologie di costo di avviamento ammesse ad agevolazione.*

***Comma 8.*** *Disposizione transitoria che permette di rideterminare la sanzione per la cessazione dell’attività prima dell’estinzione del vincolo di destinazione prevista in contratti stipulati prima della l.p. n. 6 del 1999, al fine di graduarne l’entità.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 35. - Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)**

*Con il comma 1 si ribadisce il principio della condizionalità nell’ambito delle politiche del lavoro, già attivato quale presupposto nell’erogazione di interventi economici nell’ambito delle politiche del lavoro, e si specifica che il piano delle politiche del lavoro, con riferimento ai benefici erogati a carico del bilancio provinciale, attua anche azioni per il perseguimento delle finalità di coinvolgimento dei beneficiari nell’ambito di reti sociali, in correlazione a quanto già previsto specificamente per gli interventi sociali dalle norme presenti in altra parte di questa legge.*

*Con la modifica prevista dal* ***comma 2,*** *si dà la possibilità agli enti della formazione professionale di essere soggetti promotori di tirocini estivi per i propri studenti, al pari delle altre scuole e dell’università.*

*Le modifiche previste dal* ***comma 3*** *sono necessarie per rendere il reddito di qualificazione un sostegno al reddito non più sperimentale, lasciando alla Giunta la facoltà di attivarlo o meno.*

*E’ necessario inoltre eliminare il requisito relativo al possesso dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF), in quanto i lavoratori subiscono una decurtazione della retribuzione nell’anno in cui presentano la domanda, mentre l’indicatore ICEF fa necessariamente riferimento al reddito dell’anno precedente, anno in cui il lavoratore, lavorando a tempo pieno, percepiva una retribuzione piena.*

*La modifica prevista dal* ***comma 4 è*** *un adeguamento tecnico alla nuova definizione dell’indennità regionale a favore dei soggetti disoccupati introdotta dalla Legge Regionale n. 2 del 18 marzo 2013 all’articolo 1.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere d), j) e l) della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 36. - Modificazioni alla legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)**

*La modifica è necessitata dalla novella legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, la quale ha chiarito che il soggetto che provvede alla validazione e alla certificazione delle competenze è la Provincia, la quale può avvalersi di soggetti pubblici o privati a tal fine accreditati. Nel caso dell’apprendistato, quindi, il datore di*

*lavoro sarà tenuto a documentare il percorso formativo svolto, al fine dell’eventuale certificazione o validazione delle competenze*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere j) e l), della legge provinciale n. 7 del 1979*

**CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E AGRICOLTURA**

**Art. 37. - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)**

***Comma 1:*** *la proposta ha l’obiettivo di consentire alla Provincia di decidere se attivare la gratuità della partecipazione ai corsi di guida alpina o solo una parziale copertura degli stessi; di fatto la modifica prende atto di quanto già attuato a livello applicativo.*

***Comma 2:*** *si rivede il contenuto del regolamento di esecuzione per quanto concerne le quote di partecipazione ai corsi di formazione e agli esami per maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna; in particolare, al regolamento spetterà definire criteri e modalità per la determinazione delle predette quote e alla Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilire il quantum delle quote.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 38. - Modificazioni dell’articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)**

*La proposta ha l’obiettivo di individuare le norme contenute nella legge provinciale sui rifugi alpini e sui sentieri alpini da applicare ai percorsi di mountain bike; in particolare, si estende agli itinerari di mountain bike l’applicazione delle regole relative alla segnaletica e alla disciplina delle agevolazioni finanziarie (queste ultime solo per i tratti dell’itinerario coincidenti con tracciati alpini). Si prevede inoltre che il Servizio turismo individui, ai soli fini ricognitivi, la rete dei percorsi.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 39. - Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)**

*La proposta ha l’obiettivo di prevedere che anche la Provincia e nello specifico il Servizio conservazione natura e valorizzazione ambientale possa provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della rete provinciale dei percorsi in mountain bike.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 40. - Modificazioni dell’articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)**

*La proposta ha l’obiettivo di ridurre i componenti dell’organo di controllo della Fondazione Accademia della Montagna, prevedendo la nomina di un unico revisore dei conti e non più del collegio nell’ottica della diminuzione dei costi dell’amministrazione provinciale. Inoltre si prevede la possibilità di designare da parte della Giunta provinciale anche un dipendente provinciale.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 41. - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale**

**sull’agricoltura)**

***Comma 1 e 5.*** *Si sostituisce il tasso attualmente utilizzato per il recupero delle somme indebitamente percepite con quello legale (già applicato in tutti gli altri ambiti). Il tasso per le scoperture di cassa è, tra l’altro, a 0 da qualche anno. Si tratterebbero così nello stesso modo tutti i recuperi sulla LP 4/2003 e si eviterebbero mancate entrate.*

***Comma 2.*** *L'esigenza di tale modifica mira ad un accentramento dell'attività assistenziale alle sole associazioni di rappresentanza dei CMF, dotate di competenza professionale ed organizzativa. In questo modo le associazioni potranno fornire le assistenze ai CMF (associati e non) assicurando le competenze necessarie. Vi sarebbe inoltre un livellamento dei costi ed un maggior controllo da parte dell'ente provinciale.*

***Commi 3 e 4.*** *Con questa integrazione si precisa l'iter previsto per l'approvazione dei progetti e per la dichiarazione di pubblica utilità.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere d) e h), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SOLIDARIETÀ SOCIALE**

**Art. 42. - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute)**

*Il comma 1 ha la finalità di armonizzare le tariffe per il servizio di RSA, per quanto concerne gli effetti della scelta del regime relativo all’imposta sul valore aggiunto. Il riferimento è alla tariffa che remunera le prestazioni socio sanitarie rese da cooperative sociali che hanno scelto, invece dell’esenzione dall’IVA sulle predette prestazioni, l’assoggettamento ad IVA nella misura del 4%. Con questa modifica si stabilisce il principio che, se da detta scelta deriva un credito IVA, per la parte relativa a questa gestione, questo venga restituito alla Provincia. In questo modo, la Provincia recupera, almeno in parte, il maggior costo per IVA che deriva dalla scelta della cooperativa, e quest’ultima non gode di un artificioso vantaggio rispetto alle cooperative che operano, invece, in regime di esenzione. Attualmente, il maggior costo per IVA al 4% può essere quantificato in 300.000 euro circa. L’entità del recupero, invece, non è stimabile, perché dipende dal saldo netto tra crediti e debiti IVA.*

*Il comma 2 specifica i compiti esercitati dal dipartimento di prevenzione in relazione all’applicazione della normativa statale relativa alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (individuazione indirizzi per l’effettuazione di tali verifiche e controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse).*

*Il comma 3 prevede la messa a disposizione di immobili e attrezzature per l’erogazione di servizi sanitari e socio: in particolare, si prevede che gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l’istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti di qualsiasi natura, anche a titolo gratuito, sulla base di convenzioni, immobili di proprietà e relative attrezzature per lo svolgimento di servizi sanitari e socio sanitari.*

*Il comma 4 si riferisce alle attività di ritiro, sanitarizzazione, manutenzione preventiva e correttiva e consegna degli ausili di proprietà di APSS, che allo stato attuale sono svolte dalle imprese dalle quali APSS acquista gli ausili medesimi. L’importo di spesa per le predette attività (sanitarizzazione, manutenzione, ritiri e consegne), sostenuta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ammonta a circa 800.000 euro annui. La norma proposta intende affidare, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale, le predette attività a cooperative sociali presenti sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni di interessi tra sanitarizzazione, manutenzione e vendita di nuovi prodotti da parte delle imprese fornitrici.*

*Il comma 5 introduce una necessaria precisazione alla luce dell’abrogazione dell’articolo 54 quater della legge provinciale n. 10 del 1993, in riferimento ai programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale e attualmente ancora in corso, ai sensi della norma abrogata.*

*Il comma 6 abroga la disposizione transitoria (il comma 3 quater dell’articolo 56 delle legge provinciale sulla tutela della salute) relativa alla messa a disposizione di immobili e di attrezzature, collegata all’introduzione di una norma che disciplina la messa a disposizione a regime.*

*Il comma 7 introduce una disposizione di natura transitoria relativamente all’attività svolta dagli esperti verificatori di cui alla legge provinciale n. 3 del 2007, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo).*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 43. - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)**

*La* ***lettera a) del comma 1*** *modifica la disposizione relativa al rilascio dei certificati aboliti dalla legge provinciale, nel caso in cui il rilascio sia richiesto dalla disciplina statale quale requisito per lo svolgimento di specifiche mansioni: in questa ipotesi, la norma chiarisce che le certificazioni abolite sul territorio provinciale continuano ad essere rilasciate quando la normativa statale prevede appunto che la certificazione costituisca un requisito per lo svolgimento di specifiche mansioni e a condizione che il lavoratore non sia sottoposto a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008.*

*La* ***lettera b) del comma 1*** *ha la finalità di semplificare la procedura per il rilascio del contrassegno invalidi previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada: l’articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) dispone che per ottenere dal comune il “contrassegno invalidi” è necessaria la presentazione di uno specifico certificato medico e non prevede equipollenze, nemmeno con riferimento ad un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente. Per questa ragione, a completamento di interventi normativi già attuati, la norma propone l’annotazione, a richiesta dell’interessato (o di persona che lo rappresenti), nei verbali di accertamento delle condizioni di invalidità parziale, della sussistenza delle condizioni che consentono il rilascio del contrassegno invalidi, eliminando, quindi, nell’ottica della semplificazione, la necessità di ottenere uno specifico certificato.*

*La* ***lettera c) del comma 1*** *attua una semplificazione degli adempimenti legati alla riapertura stagionale degli stabilimenti termali, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del secondo comma dell’articolo 17 del regio decreto n. 1924 del 1919, in base al quale gli stabilimenti, che restano aperti al pubblico limitatamente a determinati periodi dell'anno, devono, prima di ogni riapertura, subire la visita del medico provinciale e che all'Azienda competono i controlli sulla permanenza dei requisiti qualitativi dell'acqua termale*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 44. - Modificazione dell’articolo 44 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)**

*La modifica proposta incide sulla composizione della commissione provinciale che esamina le istanze di revisione sugli accertamenti dell'assenza o della perdita dei requisiti per la pratica dello sport (viene meno la partecipazione di un medico in servizio presso la Provincia, con funzioni di presidente), ne chiarisce la durata (quinquennale) e incardina tale commissione presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anziché presso le Provincia.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 45. - Modificazione della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali)**

*La disposizione è volta a consentire non solo alla Provincia, ma anche ai suoi enti strumentali (comprese le società) a mettere a disposizione immobili di proprietà e attrezzature di soggetti che svolgono attività socio assistenziali.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 46. - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))**

***Comma 1.*** *Si individuano i casi nei quali si provvede ad una rideterminazione del canone sostenibile in corso d’anno; le deroghe alla regola generale- che fissano il termine al primo gennaio dell’anno successivo*

* *sono giustificate da una sensibile riduzione dell ’ICEF a fronte di situazioni particolari (invalidità, separazione giudiziale, uscita di un figlio con reddito dal nucleo familiare).*

***Comma 2.*** *Per quanto riguarda il canone di locazione ITEA da applicare in caso di revoca per supero del requisito economico per la permanenza nell’alloggio (ICEF 0,34), attualmente la legge provinciale n. 15 del 2005, frutto di varie modifiche intercorse con le passate leggi provinciali finanziarie, risulta in taluni punti disallineata nelle previsioni riguardanti i titolari dei contratti di locazione stipulati sulla base della attuale e della previgente normativa; inoltre stabilisce che il canone di mercato si applica a decorrere dalla mensilità successiva a quella dell’adozione del provvedimento di revoca.*

*Si propone quindi di modificare il testo attuale al fine di:*

* *equiparare anche formalmente il trattamento previsto per i titolari di un contratto di locazione sottoscritto in forza di un provvedimento di assegnazione (leggi provinciali previgenti) con quello previsto per i titolari di un contratto di locazione sottoscritto in forza di un’autorizzazione a locare (legge provinciale 15/2005);*
* *prevedere un unico termine di decorrenza dell’applicazione del canone di mercato, valido per tutti i nuclei familiari che superano la soglia per l’accesso: il primo gennaio dell’anno successivo a quello della verifica del superamento del limite massimo dell’indicatore ICEF (in analogia alla decorrenza prevista dall’articolo 13, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per l’applicazione del canone sostenibile, come ricalcolato a seguito della verifica annuale dei requisiti).*

***Comma 3.*** *La modifica proposta ha lo scopo di evitare che la maggiore o minore solerzia dell’ente locale nell’adottare il provvedimento di revoca possa creare disparità di trattamento tra soggetti della stessa classe di età residenti in enti locali diversi.*

*Infatti poiché il termine massimo di due anni per il rilascio dell’alloggio decorre dalla data di adozione del provvedimento di revoca, che gli enti locali assumono nei primi mesi dell’anno ma in date diverse, si determina un’applicazione non omogenea della norma per coloro che raggiungono l’età di 65 anni nel biennio successivo al provvedimento di rilascio, maturando la possibilità di rimanere nell’alloggio anche con un ICEF superiore a quello massimo consentito per la permanenza. Si propone pertanto di prevedere un unico termine di decorrenza dei due anni per tutti i soggetti interessati fissandolo il primo gennaio dell’anno successivo all’adozione del provvedimento di rilascio.*

***Comma 4.***

*La proposta è finalizzata a regolare la posizione di quelle persone che sono seguite dal Servizio di salute mentale dell’Azienda Sanitaria nell’ambito della “coabitazione psichiatrica”. Si tratta di persone che hanno la residenza in un alloggio ITEA con stato di famiglia separato da quello dell’assegnatario e che quindi non risultano far parte del nucleo familiare di quest’ultimo. Tuttavia questa situazione non è conforme alla*

*normativa vigente, che la considera come un inserimento non autorizzato e quindi passibile di sanzione. D’altra parte l’inserimento di questi soggetti nel nucleo dell’assegnatario non è praticabile nella maggioranza dei casi, in quanto determina l’impossibilità di erogare servizi assistenziali alla persona che invece sono essenziali per questi soggetti (assistenza domiciliare, servizio pasti ...). Per tale ragione, scopo della modifica proposta è quello di garantire a tali soggetti la possibilità di risiedere nell’alloggio ITEA come semplici “ospiti” ancorché residenti, così come già previsto per le badanti.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979*

**Art. 47. - Norme in materia di edilizia abitativa agevolata**

***Comma 1.*** *Si prevede l’adozione di un nuovo piano straordinario per l’edilizia agevolata con durata quadriennale destinato alle giovani coppie e ai nubendi per agevolare gli interventi di acquisto e di risanamento della prima casa di abitazione. E’ previsto l’abbattimento nella misura massima del 70% del tasso di interesse su mutui della durata massima di 15 anni. Le Comunità e il territorio della Val d’Adige possono ripartire le risorse assegnate tra i vari tipi di intervento come riservare, in tutto o in parte, le risorse assegnate per agevolare interventi, anche di nuova costruzione, realizzati da cooperative edilizie per immobili da destinare a prima casa di abitazione per i propri soci. Le cooperative edilizie, a tal fine, possono anche acquistare immobili da Itea s.p. a..*

*Si propone altresì, al fine di sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente, di promuovere la stipulazione di convenzioni con Istituti di credito per anticipare, a coloro che realizzano interventi di recupero sulla prima casa di abitazione, l’importo della detrazione d’imposta prevista dalle norme statali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979*

**Art. 48. - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)**

***Commi 1, 2 e 3.*** *A seguito della riforma “Fornero” delle pensioni il limite di età per poter beneficiare dell’assegno sociale viene gradualmente innalzato già a partire dal 2013. Si rende pertanto necessario, con una formulazione dinamica, agganciare la normativa provinciale a quella nazionale.*

***Comma 4.*** *La proposta serve a coordinare la normativa provinciale, che è basata su erogazioni delle prestazioni in forma bimestrale, con quella nazionale, che prevede invece erogazioni mensili.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera j), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

Capo X

*Disposizioni in materia di scuola e di cultura*

**Art. 49. - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola)**

***Comma 1***

*Con la disposizione si provvede in particolare ad adeguare la legislazione provinciale alle modifiche introdotte nella legislazione nazionale, in materia di utilizzo della sigaretta elettronica nelle scuole, dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128.*

***Comma 2***

*Si prevede la possibilità di finanziare le spese che la consulta provinciale degli studenti avesse necessità di sostenere nell’ambito della propria attività istituzionale anche con le consulte degli studenti delle altre regioni.*

***Comma 3***

*Si introduce un raccordo tra la normativa scolastica e quella sul lavoro in materia di tirocini estivi per studenti, anche al fine di promuovere gli stessi.*

***Comma 4***

*si provvede ad adeguare la legislazione provinciale alle modifiche introdotte in materia di obbligo d’istruzione dall’articolo 4, commi 1 e 2, del dpr n. 89 del 2009 che dispone che “Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento”, mentre la legge provinciale contiene il termine del 31 agosto.*

***Comma 5***

*La proposta prevede che il personale docente assunto a tempo indeterminato e utilizzato presso strutture provinciali o altri enti per compiti connessi al sistema scolastico, perda la titolarità della cattedra o del posto presso l’istituzione scolastica e formativa di assegnazione dopo tre anni scolastici. Ciò consente di coprire la cattedra e garantire agli studenti la continuità didattica.*

***Comma 6***

*Si abroga la disposizione che prevede che nel primo ciclo d'istruzione la sorveglianza nell'attività di interscuola, compreso il servizio di mensa sia assicurata anche tramite l'affidamento a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio. Disposizione peraltro già sospesa per l’anno scolastico 2013-2014.*

***Commi 7, 11, lettera c), e 18***

*Con le predette disposizioni, al fine del contenimento dei costi, rispetto ai parametri oggi fissati, si prevede che per tutti i concorsi relativi al personale del comparto scuola la Giunta provinciale possa prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati.*

***Commi 8 e 14***

*Si istituisce una dotazione organica provinciale speciale, nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali, per la copertura dei posti disponibili e non vacanti. La stessa dotazione consente di assumere con contratti a tempo indeterminato personale oggi assunto con contratto a tempo determinato, sempre nel rispetto della posizione in graduatoria.*

***Comma 9***

*Si riconosce una dotazione di docenti di lingua straniera nella scuola primaria alla quale si può accedere con il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale. In particolare l’accesso avviene mediante concorso o mediante la mobilità professionale di docenti già assunti a tempo indeterminato. Questo comma, inserito nell’obiettivo del “Trentino trilingue”, garantisce che nelle scuole primarie sia implementata la presenza di docenti di ruolo in possesso delle competenze linguistiche necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere.*

***Comma 10, lettere a) e b)***

*Con la proposta si prevede in particolare che per il personale a tempo indeterminato la copertura dei posti vacanti avvenga per almeno il 50% con il concorso e per la restante percentuale con le graduatorie provinciali per titoli. Si dispone, inoltre, che per il personale a tempo determinato la copertura dei posti, da parte delle istituzioni scolastiche, avvenga con le graduatorie d’istituto, mentre la copertura dei posti, da parte della struttura provinciale competente in materia di istruzione, avvenga con le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato per almeno il 50% dei posti dalla stessa assegnati e per la restante percentuale con le graduatorie provinciali per titoli.*

***Commi 10, lettera c), 15, lettera a), e 17***

*Con le disposizioni si prevede che il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisca la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d’ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.*

***Comma 11***

*Si propone che la struttura provinciale competente in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali utilizzi la procedura concorsuale per posti a tempo indeterminato anche per le assunzioni a tempo determinato.*

***Commi 12 e 13***

*In analogia a quanto previsto dalla normativa statale, si prevede che gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli che conseguiranno il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno possano chiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi da utilizzare solo dopo l’assunzione degli aspiranti docenti già inseriti negli elenchi vigenti.*

***Comma 15, lettera b)***

*La disposizione riconosce alla Giunta provinciale il compito di definire la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità.*

***Comma 16***

*Si fa rinvio alla normativa nazionale per prevedere la possibilità dell’amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli studenti e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro.*

***Comma 19***

*si stabilisce che le istituzioni scolastiche e formative forniscano i dati necessari al sistema informativo e al sistema statistico provinciale e nazionale, al fine di consentire le analisi necessarie al sistema.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 50. - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Legge provinciale sulle scuole dell’infanzia)**

***Comma 1***

*Si stabilisce che nelle scuole dell’infanzia si assume con concorso per titoli e per esami o per corso-concorso effettuati periodicamente, sulla base di fabbisogni almeno triennali rispetto ai posti vacanti (comma 1 dell’articolo 25 bis).*

*Si prevede che al fine di mantenere attiva la graduatoria del concorso riservato del 2006 la stessa sia trasformata a tempo indeterminato e utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato per una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti, mentre per la copertura della restante quota si provvede attraverso i concorsi (commi 2 e 3 dell’articolo 25 bis).*

*Si dispone che a decorrere dalla data prevista dal regolamento che disciplina il concorso, sia abrogato l’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005, che disciplinava il concorso riservato, stabilendo in particolare la precedenza assoluta del concorso ordinario rispetto al concorso riservato (comma 9 dell’articolo 25 bis).*

*Si prevede che le graduatorie del concorso siano utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle scuole provinciali per almeno il 50 per cento dei posti disponibili, mentre per la restante quota le assunzioni a tempo determinato siano effettuate utilizzando le graduatorie per titoli attualmente vigenti e prorogate fino al 2020 (commi 4 e 5 dell’articolo 25 bis).*

*Al fine di incrementare le stabilizzazioni dei docenti della scuola dell’infanzia, tenendo conto dell’organizzazione della stessa, viene prevista la possibilità di offrire contratti a tempo indeterminato anche per posti a tempo parziale (comma 2 dell’articolo 25 bis).*

*Al fine di garantire continuità didattica viene stabilita la permanenza presso la medesima sede, a seguito di assunzione o mobilità, per almeno un triennio (comma 6 dell’articolo 25 bis).*

*Per di potenziare l’insegnamento delle lingue stranieri nella scuola dell’infanzia, con un’adeguata gradualità prevista nel piano annuale delle scuole dell’infanzia, viene prevista la presenza in ciascuna scuola di insegnanti con competenze in lingua straniera. A tal fine si procede alla copertura di questi posti o con mobilità del personale già in ruolo o attraverso l’indizione di procedure concorsuali (comma 7 dell’articolo 25 bis).*

*Per il contenimento dei costi, rispetto ai parametri oggi fissati, si prevede che per i concorsi relativi al personale insegnante la Giunta provinciale possa prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati. (comma 8 dell’articolo 25 bis).*

***Comma 2***

*Si fa rinvio alla normativa nazionale per prevedere la possibilità dell’amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e dei bambini e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 51. - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 in materia di validità delle graduatorie per l’assunzione del personale docente**

***Comma 1***

*La norma propone la proroga fino all’approvazione di nuove graduatorie concorsuali, e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2016, delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012 - 2013, 2013 – 2014 e comunque al 31 dicembre 2014, fatta eccezione per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d’istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell’infanzia previste dall’articolo 25 bis, commi 2 e 5, della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia.*

***Comma 2***

*Si dà conto che la Fondazione Demarchi costituita in attuazione dell’articolo 44, comma 19, della legge provinciale n. 25 del 2012 è un ente strumentale della provincia.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere g) e i), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 52. - Modificazione all’articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) relativo alla dotazione organica del personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale**

*La disposizione proposta stabilisce che la dotazione del personale del comparto scuola può essere incrementata fino ad un massimo di 200 unità, in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale a partire dall’anno scolastico 2014-2015.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere g), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 53. - Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)**

*Le proposte di modifica riguardano:*

* *la composizione del consiglio di Amministrazione dell’Opera universitaria al fine di recepire le modifiche intercorse nella composizione del consiglio di amministrazione dell’Università a seguito dell’entrata in vigore della norma di attuazione sulla delega statale in materia universitaria (d.lvo 18 luglio 2011, n. 142) e conseguente approvazione del nuovo statuto dell’Ateneo, nonché la durata in carica dello stesso Consiglio fissata in quattro anni.*
* *la durata del collegio dei revisori dell’Opera universitaria, che viene determinata in quattro anni analogamente a quello dell’Ateneo.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 54. - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione)**

*Le modifiche proposte sono dirette a ripristinare la parità di trattamento tra Fondazioni e Università nel trattamento dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da progetti realizzati nell’ambito dei bandi di ricerca, finanziati ai sensi dell’articolo 22 della LP 14/2005. In base alla normativa vigente i risultati conseguiti dalle Fondazioni, nell’ambito dei progetti finanziati su bando, sono di proprietà delle Fondazioni,, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, che disciplina i bandi per la generalità degli altri enti e che riconosce la proprietà dei risultati dei progetti alla Provincia.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 55. - Modificazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)**

***Comma 1***

*Con la modifica introdotta si prevede che la Giunta possa individuare gli strumenti che per la loro natura ed interesse culturale possano essere oggetto di contributo oltre che per l’acquisto, anche per la riparazione e la manutenzione straordinaria, al fine di garantirne la funzionalità nel lungo periodo.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 56. - Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)**

*La disposizione è volta a consentire di utilizzare i finanziamenti disposti in favore del Comune di Trento non solo per gli interventi precedentemente identificati in modo specifico, ma anche per ulteriori interventi individuati in un accordo di programma tra la Provincia e il Comune medesimo*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE, FORESTE E PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 57. - Modificazioni alla legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)**

***Commi 1-2-7-8***

*La disposizione propone la trasformazione dell’Agenzia Centrale unica di emergenza in Servizio della Provincia afferente al dipartimento protezione civile, struttura di secondo livello ai sensi dell’art. 30 della legge provinciale n. 3 del 2006, disciplinata con atto organizzativo. Si provvede conseguentemente ai necessari adeguamenti nella legge provinciale sulla protezione civile là dove si fa specifico riferimento all’agenzia.*

***Comma 3***

*La disposizione proposta prevede la possibilità di disporre la requisizione di suolo privato per la gestione di un’emergenza causata da eventi meteorologici eccezionali previsti dal sistema di allerta di protezione civile. Si tratta di un’esigenza emersa concretamente nella gestione dell’emergenza neve sulle strade provinciali per evitare che la circolazione di mezzi pesanti non adeguatamente attrezzati provochi blocchi della circolazione e incidenti gravi.*

***Comma 4***

*Le funzioni di presidente della Consulta provinciale per il volontariato, ai sensi dell’art. 52, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 2011 sono assegnate al Presidente della Provincia. Si ritiene più opportuno e flessibile che tale funzione sia in capo all’assessore competente in materia di protezione civile, tenuto conto che la finalità dell’organismo, quale sede di confronto tra la componente professionale e quella volontaria della protezione civile, richiede di entrare nel merito dei temi in discussione e che tale esigenza prevale sull’indicazione di una presenza istituzionale in senso stretto. Questa soluzione, inoltre, non richiede ulteriori modifiche qualora sia il Presidente a gestire la competenza protezione civile.*

***Comma 5***

*Si propone di sostituire il comma 2 dell’articolo 54 della legge provinciale n. 9 del 2011 eliminando l’obbligo per la Giunta provinciale di definire condizioni e contenuti minimi delle polizze assicurative stipulate dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Tale scelta è determinata dal fatto che le organizzazioni di volontariato convenzionate sono spesso articolazioni di soggetti operanti a livello nazionale che gestiscono posizioni assicurative definite in base alla normativa nazionale e a prescrizioni generali, ciò può comportare il rischio di sovrapposizioni di disciplina circa i contenuti delle convenzioni assicurative.*

***Comma 6***

*La norma è intesa a correggere un errore materiale incorso durante i lavori preparatori della legge n. 9 del 2011 relativamente alla fonte di disciplina circa i criteri riguardanti i rimborsi ai datori di lavoro a seguito della partecipazione del dipendente quale volontario alle attività e agli interventi di protezione civile.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 58. - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 – 41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)**

*A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 102 quinquies del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la competenza relativa alla gestione delle discariche di rifiuti, anche nella loro fase post-operativa, spetta alla Provincia: per tale ragione, in attesa di un intervento organico di adeguamento delle norme provinciali, si rende necessario un primo intervento normativo volto a dettare le disposizioni necessarie a rendere operativo il passaggio di competenze (art. 102 quinquies, comma 1 bis).*

*Si prevede innanzitutto la costituzione di un unico bacino di conferimento per i rifiuti urbani e assimilabili corrispondente all’intero bacino provinciale e, contestualmente, si procede all’abrogazione della disposizione del Testo unico in base alla quale, nelle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani, possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili prodotti nel rispettivo bacino di conferimento (determinato dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti) (art. 102 quinquies, commi 1 ter e 5 bis).*

*Si stabiliscono inoltre, sempre con decorrenza 1 gennaio 2014, le modalità di recupero degli oneri di gestione e gestione post –operativa delle discariche di rifiuti (le spese sono sostenute dall’Agenzia per la depurazione, con rivalsa sui soggetti gestori della raccolta dei rifiuti) e quelle di determinazione della tariffa di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani (art. 102 quinquies, commi 1 quater e 1 quinquies).*

*Infine, si prevede che le somme recuperate fino al 31 dicembre 2013 a copertura dei costi per la gestione post-operativa delle discariche rimangano nella disponibilità dei soggetti che, fino a quella data, hanno gestito le discariche e che vengano utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani dei bacini di conferimento, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta (art. 102 quinquies, comma 1 sexies).*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera h), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 59. - Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di energia**

*L’articolo ha la finalità di introdurre, nell’ordinamento provinciale, alcune novità apportate dal decreto legge “Destinazione Italia” (decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145), recentemente convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha inciso in maniera significativa sul decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia) per quanto riguarda gli obblighi connessi all’attestato di prestazione energetica (cd. APE).*

*Il comma 1 incide sull’attuale definizione di “edificio di nuova costruzione” e di ”edificio esistente” contenuta nell’articolo 83 della legge urbanistica provinciale, relativo all’ambito di applicazione del capo II contenente “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile”: in particolare, le definizioni vengono svincolate dal riferimento, attualmente presente, alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del capo II (2009), rendendole in questo modo confrontabili con le corrispondenti definizioni contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005. Viene inoltre introdotta la definizione di intervento di “ristrutturazione importante”, in linea le modalità di individuazione di tale tipologia di ristrutturazione proposte dalla direttiva 2010/31/UE e con le definizione di ristrutturazione prevista nella legge urbanistica provinciale.*

*La lettera a) del comma 2 stabilisce il principio della necessaria indipendenza e terzietà del soggetto certificatore (rispetto, ad esempio, alla progettazione o alla costruzione dell’edificio a cui l’attestato di prestazione energetica si riferisce), al fine di assicurare, così come previsto dalle direttive europee e dalla normativa statale di riferimento, l'imparzialità di giudizio da parte di quest’ultimo. La lettera b) del medesimo comma 2 attua un rinvio dinamico alle disposizioni nazionali relativamente agli obblighi di produzione, di consegna e di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, per le ipotesi di trasferimento dell’immobile a titolo oneroso o gratuito e di stipulazione di un nuovo contratto di locazione.*

*Il comma 3 contiene le modifiche all’articolo 89 della legge urbanistica provinciale relativo ai contenuti del regolamento di attuazione, al fine di precisare la possibilità per quest’ultimo di prevedere un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi e altresì un sistema di accertamento e di controllo della correttezza e della qualità del processo di certificazione, anche attraverso l’individuazione di specifiche modalità di emissione dei certificati, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra la Provincia, e uno o più soggetti, in possesso dei requisiti individuati dal regolamento stesso. Ciò in conformità con quanto previsto dal DPR n. 75 del 2013 recante la disciplina dei criteri di accreditamento al fine di assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.*

*Lo stesso comma 3 specifica, tra i possibili contenuti del regolamento di attuazione, la definizione delle modalità di trasmissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica, anche in relazione all’attivazione ed all’aggiornamento del catasto provinciale per le certificazioni energetiche, ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale n. 20 del 2012 (legge provinciale sull'energia).*

*Il comma 4 prevede che il regolamento di attuazione individui, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera e) del già citato DPR n. 75 del 2013, le modalità di copertura dei costi di accertamento e di controllo della qualità e della correttezza del processo di certificazione, anche attraverso la ripartizione di tali costi tra gli utenti interessati al servizio.*

*Il comma 5 introduce la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'inefficacia dell'attestato di prestazione energetica nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione di terzietà e indipendenza del soggetto certificatore. Introduce inoltre la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui l'attestato non sia stato emesso secondo le modalità specifiche stabilite a garanzia del controllo sulla correttezza e qualità del processo di certificazione, previste dal regolamento di attuazione,.*

*Il comma 6 individua il momento di applicazione delle disposizioni sanzionatorie in ossequio del principio di irretroattività della disposizione che introduce una nuova sanzione amministrativa.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere j) e k), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 60. - Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)**

*L’articolo contiene le modifiche alla legge provinciale urbanistica.*

*Il comma 1 detta alcune precisazioni rispetto alla costituzione della sottocommissione CUP prevista dall’articolo 7 della legge provinciale urbanistica, in particolare precisando che i due componenti*

*dipendenti provinciali esperti in materia di tutela del paesaggio che la “integrano” sono membri a pieno titolo della sottocommissione stessa.*

*Il comma 2 chiarisce che la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità si esprime in merito alla conformità del PRG rispetto al piano territoriale delle comunità, in coerenza con il nuovo articolo relativo all’iter di approvazione del PRG (art. 31).*

*Il comma 3, con la modifica riportata alla lettera a), chiarisce che la Provincia partecipa alla conferenza per la stipulazione dell’accordo-quadro di programma (che deve necessariamente precedere l’adozione del piano territoriale della comunità) tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati, unicamente nell’ipotesi in cui vi siano indirizzi che comportano una modifica del Piano urbanistico provinciale, mediante il piano territoriale della comunità, al fine di verificare e garantire la coerenza dei criteri e indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale con il piano urbanistico provinciale. La modifica di cui alla lettera b) è finalizzata a semplificare la verifica di coerenza degli indirizzi per il PTC con gli obiettivi di tutela del parco, prescindendo dall’intesa con le altre comunità, considerato che le stesse sono rappresentate nel Comitato di gestione dell’ente parco e quindi hanno la possibilità di esprimersi in quella sede.*

*Il comma 4 riduce da 120 giorni a 90 giorni i termini per l’espressione dei pareri da parte delle strutture ed enti provinciali sui PTC adottati ed abroga la disciplina della terza adozione, in coerenza con le analoghe modifiche alle procedure dei PRG di cui al nuovo articolo 31.*

*Il comma 5 reca l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale, in conformità con il nuovo iter di approvazione del PRG previsto dall’articolo 31 e con la quasi totale abrogazione della disciplina transitoria di approvazione dei PRG, contenuta nell’articolo 148. Il comma 6 descrive il nuovo procedimento di adozione e di approvazione dei PRG e delle relative varianti, caratterizzato dai seguenti aspetti innovativi:*

1. *introduzione di una fase iniziale di raccolta di osservazioni e proposte a seguito di pubblicazione di un avviso di avvio da parte del comune della procedura di adozione del PRG (corrispondente articolo della legge regionale della Lombardia e della legge provinciale di Bolzano);*
2. *eliminazione della previsione della terza adozione (le adozioni del comune sono due, seguite dall’approvazione della Giunta provinciale);*
3. *previsione del ricorso allo strumento di semplificazione della conferenza di servizi (cd. “conferenza di pianificazione”) per la valutazione del piano e la formulazione di un unico parere concordato: la conferenza è indetta dalla Provincia, con la partecipazione del comune interessato, eventualmente della comunità interessata e delle altre strutture o enti provinciali interessati dalle scelte pianificatorie, con utilizzo, nel caso di mancata espressione della volontà dell’amministrazione da parte dei partecipanti alla conferenza dello strumento del tacito-assenso. In particolare, le disposizioni relative alla conferenza di pianficazione sono finalizzate ad armonizzare i singoli pareri espressi in un parere unico conclusivo;*
4. *previsione di termini perentori, in particolare per i comuni, per assicurare tempi certi alla fase di adozione definitiva del piano: il comma 7 del nuovo articolo 31 stabilisce infatti che entro 90 giorni dalla ricezione del parere rilasciato dalla conferenza di pianificazione il comune deve procedere con l’adozione definitiva, a pena dell’inefficacia degli atti assunti.*

*Il comma 7 apporta una modifica coerente con la nuova procedura di approvazione del PRG di cui al nuovo articolo 31 della legge provinciale urbanistica, prevedendo l’aumento dei termini per l’approvazione da parte della Giunta provinciale (da trenta giorni a sessanta giorni .*

*Il comma 8 apporta delle modifiche coerenti con la nuova procedura di approvazione dei PRG di cui al nuovo articolo 31 e prevede per talune tipologie di varianti (quelle adottate per motivata urgenza, per opere pubbliche, ecc.), oltre al dimezzamento dei termini indicati dall’articolo 31, anche ulteriori semplificazioni quali: la facoltà per il comune di prescindere dalla pubblicità dell’avviso di modifica del PRG e per la struttura provinciale competente in materia di urbanistica di non indire la conferenza di pianificazione prevista dall’articolo 31, esprimendosi direttamente con un proprio parere. Oltre a ciò è prevista, per le medesime tipologie di varianti, la possibilità di prescindere dall’adozione definitiva e di passare all’approvazione della variante al piano, in assenza di osservazioni o prescrizioni rilasciate in sede di conferenza di pianificazione.*

*Il comma 9 prevede l’estensione delle disposizioni relative alla rettifica del piano regolatore generale anche al piano territoriale della comunità.*

*Il comma 10 modifica l’articolo 35 della legge provinciale urbanistica, relativo all’adozione delle misure di salvaguardia: in particolare, si prevede che a decorrere dall’adozione del progetto di PRG e sue varianti e*

*fino all’entrata in vigore o fino allo scadere del termine perentorio previsto per l’adozione definitiva dello stesso, i comuni provvedono alla sospensione delle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni adottate. Si provvede inoltre ad abrogare la previsione relativa alla durata, per un massimo di tre anni, delle misure di salvaguardia.*

*I commi 11, 12, 13 e 14 contengono modifiche alle disposizioni concernenti gli iter di approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica in un’ottica di semplificazione. In particolare, si prevede quanto segue:*

* *non si procede alla redazione del piano attuativo di iniziativa privata per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore ai 3500 metri quadrati, indipendentemente dal numero di abitanti del comune;*
* *i piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dalla Giunta provinciale, previo parere della CPC (fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 38, comma 5 e 43, comma 3);*
* *i piani attuativi di iniziativa pubblica sono adottati dalla Giunta provinciale e, se riguardano interventi edilizi che interessano aree superiori a 10.000 metri quadrati, sono approvati dal Consiglio (fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 38, comma 5 e 43, comma 3).*

*Il comma 15 provvede alla soppressione del cd. “comitato aree agricole ”(cioè il comitato preposto al rilascio dell’autorizzazione provinciale per gli interventi nelle aree agricole) e prevede la riconduzione alla sottocommissione della CUP delle competenze esercitate dallo stesso. La proposta tiene conto dei vicoli normativi contenuti nelle norme di attuazione del PUP e quindi dei margini rimanenti di modifica dell’attuale normativa di attuazione contenuta nella legge urbanistica (in altre parole, per tali interventi non è possibile prescindere dalla specifica autorizzazione prevista dal PUP).*

*Il PUP prevede infatti che l“organo provinciale” autorizzi i seguenti interventi:*

1. *le strutture di cui all’articolo 37, comma 3, secondo periodo, e precisamente: la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall’impresa agricola interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas - anche per la produzione di energia – e di maneggi, nonché l’esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;*
2. *la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37, comma 5;*

*c) nelle aree agricole di pregio l’autorizzazione dell’organo provinciale è richiesta per la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all’articolo 37, commi 3, 4 e 5, Tali interventi comprendono quindi, oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) che riguardano anche le aree agricole “normali” disciplinate dall’articolo 37 medesimo, anche tutti gli altri nuovi interventi ammessi nelle aree agricole, fatte salve le opere di infrastrutturazione del territorio.*

*Il comma 16 prevede la riformulazione delle fattispecie di interventi per i quali è previsto l’esonero dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica contenute nell’articolo 68 della legge provinciale urbanistica, prevedendo espressamente che ciò è possibile per le bonifiche agrarie previste dall’articolo 16, comma 1, lettera c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, a condizione che non richiedano alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione. Tale modifica è coordinata con quella relativa alle fattispecie di intervento edilizio libero, previste dall’articolo 97 della legge urbanistica provinciale e risponde a dei precisi rilievi mossi dallo Stato in occasione dell‘introduzione, nel menzionato articolo 68, delle ulteriori possibilità di esonero dall’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica. .*

*I commi 17 e 18 introducono delle modifiche agli articoli 85 e 96 della legge urbanistica provinciale, al fine di promuovere le tecniche costruttive che prevedono l’utilizzo di legno di qualità: da un lato è eliminata la previsione della necessaria provenienza regionale del legno utilizzato; dall’altro è introdotto il riconoscimento di bonus volumetrici e la previsione dell’individuazione, con deliberazione della Giunta provinciale, dei parametri necessari per accedere ai benefici.*

*Il comma 19 attua una riformulazione delle fattispecie di intervento edilizio libero in modo da coordinarle con quelle di possibile esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (si veda la modifica all’articolo 68 della legge urbanistica provinciale, introdotta dal comma 16..*

*Il comma 20, a seguito della modifica della categoria della “ristrutturazione edilizia” con l’articolo 18 della l.p. n. 4/2013, fornisce alcune precisazioni per disciplinare coerentemente gli interventi di ristrutturazione. A seguito di tali precisazioni si è reso necessario aggiornare l’articolo 101 della legge urbanistica provinciale,*

*relativamente al procedimento di concessione, con preciso riferimento agli intereventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione.*

*Il comma 21 opera un adeguamento della disciplina dell’articolo 102 della legge provinciale urbanistica (che disciplina l ’iter di rilascio della concessione) alla modifica dei termini di durata e di inizio lavori apportata all’articolo 103 con la precedente legge Finanziaria provinciale.*

*Il comma 22 attua una revisione dell ’iter per l’adozione dei provvedimenti in sanatoria relativi ad opere pubbliche.*

*I commi 23 e 24 apportano abrogazioni e modifiche alle procedure transitorie attualmente previste dagli articolo 148 e 149 per l’approvazione dei PRG, in coerenza con le proposte di modifica della procedura dei PRG e relative varianti, introdotte da questo articolo. In particolare, per quanto riguarda l’abrogazione del comma 7 bis dell’articolo 148 si precisa che tale disposizione prevede che, fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e alla legge urbanistica, l’autorizzazione del Comitato è estesa anche agli interventi di recupero e i piani attuativi, di cui al comma 8 dell'articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica (26 marzo 2008). L’abrogazione del comma lascia quindi ai comuni la valutazione della conformità urbanistica dei cambi d’uso predetti, nel rispetto dei vincoli di destinazione d’uso previsti dalla previgente legge provinciale n. 22 del 1991.*

*Il comma 25 attua l’abrogazione di parte del comma 24 dell’articolo 70 della legge provinciale n. 25 del 2012, ripreso con modifiche dal comma 21 di questo articolo in tema di ristrutturazioni edilizie, consistenti nella demolizione e ricostruzione.*

*I commi 26, 27, 28 e 29 recano le disposizioni transitorie necessarie a seguito delle modifiche apportate alla legge urbanistica provinciale da questo articolo .*

*La disposizione è conforme ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettera d) della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 61. - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente)**

*L’articolo reca due modifiche alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 relativamente alla composizione del collegio dei revisori e alle modalità di aggiornamento annuale delle tariffe APPA.*

*In particolare il primo comma abroga il comma 4 e sostituisce i commi 1 e 5 dell’articolo 5 (collegio dei revisori) delle legge provinciale n. 11 del 1995, introducendo le seguenti modifiche:*

1. *dei tre membri di cui è composto, oltre al componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, si prevede ora che almeno uno sia scelto tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza, di almeno cinque anni, in materia finanziario-contabile;*
2. *viene eliminata la previsione secondo cui i revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. n. 88 del 199, in linea con quanto stabilito dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006;*

*c) sono eliminati i riferimenti normativi obsoleti previsti in base ai quali la Giunta provinciale stabilisce la misura dell’indennità a favore di un rinvio ai limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti”). Il secondo comma modifica la precedente previsione secondo cui l’aggiornamento del tariffario dell ’APPA veniva fatto annualmente: tale periodicità non risulta necessaria in quanto, sulla base delle esperienze maturate, non si rilevano variazioni di costi significative da un anno all’altro tali richiedere la modifica del tariffario. La nuova disposizione prevede infatti che gli aggiornamenti possano e debbano essere fatti solo in caso di variazioni dei costi delle prestazioni che li giustifichino.*

*La disposizione è conforme ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettera d) della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 62. - Modificazioni della legge provinciale legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche)**

*L’articolo apporta una modifica all’articolo 8 della legge provinciale 8 luglio1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche). L’articolo vigente prevede, ai commi 6 e 7, che il prelievo di materiali litoidi dagli alvei demaniali, effettuato per ragioni di sicurezza idraulica e di manutenzione dei corpi idrici, è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso, previo confronto concorrenziale e che con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le norme tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6, con particolare riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali e ai canoni da applicare.*

*Si evidenzia che fra le operazioni di manutenzione dei corpi idrici rientra anche il taglio e la rimozione del materiale vegetale e che nel corso degli anni il mercato del materiale legnoso da utilizzare come biomassa ha comportato la concessione a titolo oneroso di tali materiali, pur in assenza di espressa norma di riferimento. Si rende pertanto necessario integrare l’articolo 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche, prevedendo la possibilità che la stessa disciplina attualmente applicata in sede di prelievo di materiale litoide possa essere applicata, come è prassi, anche alla fattispecie del prelievo del materiale legnoso e vegetale. In questo modo il prelievo di materiale litoide e di materiale legnoso e vegetale potranno avere una disciplina analoga: infatti, con deliberazione della Giunta provinciale saranno definite le norme tecniche per i relativi prelievi e i criteri e le modalità con riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali ed i canoni da applicare. A ciò si aggiunge la possibilità di prevedere, sempre con deliberazione della Giunta provinciale citata dalla norma, per determinate fattispecie, il rilascio delle concessioni in parola a titolo gratuito.*

*La disposizione è conforme ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 63. - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)**

*Con la proposta contenuta nel* ***comma 1*** *viene modificato l’articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, al fine di limitare la programmazione attraverso lo strumento specifico costituito dal piano degli interventi unicamente a quegli interventi attualmente di competenza del Servizio bacini montani (i.e.: opere antincendio boschivo, opere di sistemazione idraulica e forestale, opere idrauliche).*

*Si riconduce in questo modo la programmazione degli interventi attribuiti, invece, al Servizio Foreste e fauna e al Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale all’interno degli strumenti di programmazione generale. In tal modo, si ottiene anche uno snellimento dell’attività amministrativa connessa alla programmazione delle attività di competenza dei suddetti servizi.*

*Con la proposta contenuta nei* ***commi 2, 3 e 4,*** *si modificano gli articoli 96 e 97 della legge provinciale n. 11 del 2007 al fine di un migliore coordinamento e si inserisce un nuovo articolo 97 bis. La finalità di tale nuovo articolo è quella di permettere di individuare con maggior precisione le tipologie di sovvenzione che, in quanto aiuti di stato, devono essere notificate alla Commissione europea e quindi subordinare solo per esse l’efficacia delle deliberazione attuative alla decisione della Commissione stessa, facendo salva peraltro la normativa europea in ordine all’esenzione dall’obbligo di notifica. Ciò consente alla Provincia di addivenire ad un quadro coordinato ed omogeneo delle sovvenzioni nel settore forestale e ambientale e di raggiungere l’obbiettivo di snellire le procedure di attuazione della norma e le comunicazioni con gli organi dell’Unione europea.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere k) e l), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 64. - Modificazione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia)**

*Si richiama la disciplina statale delle Esco e dei contratti stipulati con le stesse.*

*La disposizione è conforme ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettera j), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

**Art. 65. - Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani)**

***Commi 1 e 2:*** *la modifica proposta ha natura tecnica in quanto rende coerente l’impianto normativo chiarendo che i termini “servizio civile provinciale” e “servizio civile universale provinciale” - utilizzati indifferentemente nel testo di legge - sono da intendersi assolutamente equivalenti.*

***Comma 3:*** *si estende la possibilità di delegare a soggetti pubblici e privati la funzione di divulgazione e informazione delle politiche giovanili (oggi la funzione di promozione è limitata al solo settore del servizio civile).*

***Comma 4:*** *la modifica proposta prevede un programmazione di legislatura delle politiche relative al servizio civile, anche al fine di ottenere una semplificazione dei processi ed una maggiore coerenza con il programma provinciale di sviluppo. Alle linee guida, strumento programmatico, si affianca una disciplina di dettaglio da approvarsi a cura della Giunta provinciale con propria deliberazione. In tal modo, si supera l’attuale disciplina che prevede un piano provinciale del servizio civile a durata triennale con aggiornamenti annuali.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 66. - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Legge provinciale sul benessere familiare)**

***Commi 1 e 2:*** *l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La modifica proposta interviene prevedendo la non cumulabilità degli strumenti di sostegno economico per le madri lavoratrici previsti dalla Provincia con quelli statali.*

***Comma 3:*** *le modifiche contenute nel comma 1 hanno un duplice obiettivo: ricondurre all’interno delle linee guida approvate dalla Giunta provinciale anche la disciplina dei marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare e precisare, anche alla luce dell’attività svolta nel corso degli anni, la funzione di ente di certificazione dell’Agenzia per la famiglia.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979 .*

**Art. 67. - Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)**

***Comma 1:*** *al fine di completare la politica di sostegno provinciale alle iniziative volte a favorire la promozione della formazione dei giovani e l’accrescimento del loro benessere, si prevede la possibilità per la Provincia di destinare il patrimonio immobiliare indisponibile alla realizzazione di attività di soggiorno socio educativo o di colonia.*

***Comma 2:*** *si semplifica il quadro normativo di riferimento per l’attivazione dei soggiorni socio-educativi attraverso la ridefinizione del contenuto minimo del regolamento di attuazione.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 7 del 1979 . 1979 .*

**Art. 68. - Modificazioni di disposizioni connesse alla riorganizzazione di organi collegiali**

*Ai sensi dell’articolo 38. comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Giunta provinciale approva un secondo regolamento stralcio riguardante numerosi organi collegiali, riducendone i componenti e*

*semplificandone la disciplina. Queste modifiche legislative sono necessarie al fine di coordinare i testi legislativi con la nuova disciplina regolamentare.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera l), della legge provinciale n. 7 del 1979.*

Trento, 7 marzo 2014

IL PROPONENTE
Il Presidente della Provincia
- Ugo Rossi -